Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Venerdì, 18 agosto** — **Numero 193**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: Legge *n. 842 che autorizza maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nei comuni colpiti dal terremoto, e provvedimenti vari a favore dei comuni stessi* — **Legge** *n. 885 concernente il funzionamento degli Istituti zootecnici delle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza* — **Relazione e R. decreto** *n. 871 che autorizza un prelevamento di somma dal fondo di riserva delle spese impreviste dallo stato di previsione del Ministero del tesoro, occorrente per definire la vertenza Cerruti* — **R. decreto** *n. 874 che concede indennità di disagiata residenza ai funzionari residenti in paesi colpiti dal terremoto del 1908* — **Ministero delle finanze**: *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio**: *Divieto d'esportazione* — **Ministero delle poste e dei telegrafi**: *Avviso* — Direzione generale dei risparmi e dei vaglia: *Resoconto sommario delle operazioni eseguite a tutto il mese di dicembre 1910* — **Ministero di grazia, giustizia e culti**: *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — Concorsi.

Parte non ufficiale.

Diario estero — Cronaca italiana — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* — Notizie varie — Bollettino meteorico — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 842 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Proroga della tassa dell'addizionale e impiego dei relativi proventi.

Art. 1.

Il termine per l'applicazione dell'addizionale, stabilito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, modificata dalla legge 27 giugno 1909, n. 411, è prorogato di 10 anni.

I relativi proventi saranno destinati dal 1° gennaio 1912, oltre che agli scopi di cui al citato articolo, anche a quelli menzionati nella presente legge.

Art. 2.

Sui proventi di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di:

a) lire 39,500,000 in aggiunta a quella già disposta coll'articolo 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, per la riparazione, ricostruzione, o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

b) lire 6,000,000 per la costruzione nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi di case per l'abitazione degli impiegati dello Stato, colà residenti per ragioni d'ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra;

c) lire 2,000,000 per la costruzione in Messina di case economiche ai sensi degli articoli dal 29 al 33 della presente legge;

d) lire 2,275,000 per provvedere al rifornimento dei materiali di proprietà dell'Amministrazione della guerra perduti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, ed al rimborso delle spese da questa sostenute in tale circostanza.

Le somme come sopra autorizzate saranno annualmente prelevate a seconda del bisogno, con decreto del ministro del tesoro.

Art. 3.

La somma di L. 39,500,000 di cui alla lettera *a)* dell'articolo precedente sarà assegnata per L. 31,100000 al bilancio del Ministero dei lavori pubblici e per L. 8,400,000 a quello della guerra per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici da servire per uso militare, e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degli impiegati civili dell'Amministrazione militare.

Parimente sarà assegnata al bilancio del Ministero della guerra la somma di lire 2,275,000 di cui alla lettera *d)* dell'articolo medesimo.

Saranno rispettivamente assegnate ai bilanci del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero del tesoro le somme di cui alle lettere *b)* e *c)*.

Art. 4.

Alla costruzione delle case degli impiegati dello Stato nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi, di cui all'articolo 2, lettera *b)*, sarà provveduto a cura del Ministero dei lavori pubblici.

Le case saranno consegnate al demanio dello Stato che le affitterà agli aventi diritto con le norme da stabilirsi dal regolamento.

Le case costruite dal Ministero della guerra saranno amministrate dall'ufficio del genio militare ed assegnate od affittate ai funzionari militari e civili, con le norme da stabilirsi dal regolamento suddetto.

Art. 5.

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici, nonchè per quella delle case di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 2, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per un importo non eccedente la somma di lire 10,000,000 all'interesse normale stabilito dal Ministero del tesoro per i mutui a comuni, provincie e consorzi.

Le somme anticipate, coi relativi interessi, saranno rimborsate sui fondi di cui all'articolo 1, mediante stanziamento della spesa nel bilancio del Ministero del tesoro.

Art. 6.

Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato, nonchè per la costruzione delle case, di cui agli articoli 2, lettere *b)* e *c)* e 3 della presente legge, i ministri dei lavori pubblici e della guerra sono autorizzati ad avvalersi, oltre che del personale del R. corpo del genio civile, e dell'arma del genio, anche di privati professionisti, a quelle condizioni che saranno, caso per caso, contrattualmente stabilite.

Art. 7.

I fabbricati occorrenti per l'alloggio dei prefetti di Messina e di Reggio Calabria e del sottoprefetto di Palmi e per le sedi delle prefetture e sottoprefetture e degli uffici di pubblica sicurezza nelle suddette località saranno, dopo costruiti a cura del Ministero dei lavori pubblici, ceduti in proprietà alle provincie. Lo Stato avrà diritto di ottenere la retrocessione, a titolo gratuito, qualora le spese, di cui al numero 12 dell'articolo 253 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269) cessassero di essere obbligatorie per le provincie.

Art. 8.

I mutui di cui all'articolo 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, potranno essere garantiti anche coi proventi dell'addizionale, assegnati ad integrazione dei bilanci comunali. All'uopo il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione pel riparto dell'addizionale medesima, alla assegnazione sui detti proventi della somma corrispondente all'annualità del mutuo, per la parte a carico del comune, con impegno irrevocabile per tutta la durata dell'addizionale.

In tal caso, il mutuo verrà diviso in due parti di cui una corrispondente al contributo dello Stato, sarà estinta in 50 anni e l'altra relativa alla quota a carico del comune, sarà estinta in tanti anni, quanti ancora rimangono fino al termine dell'addizionale.

La stessa facoltà è accordata al Ministero dell'interno per le quote a carico dei comuni rispetto ai mutui che saranno da essi chiesti per condutture d'acqua potabile e per opere igieniche, e nei quali interviene il contributo dello Stato. Si seguirà anche in tal caso il procedimento indicato nel presente articolo.

I mutui previsti nel citato articolo 39 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative e tutti gli atti relativi sono del pari esenti dalla tassa di bollo.

Art. 9.

Con decreto del Ministero del tesoro saranno introdotte in bilancio e variazioni dipendenti dall'attuazione della presente legge.

TITOLO II.

Unione messinese

Capo 1°

Modificazioni alla legge 13 luglio 1910, numero 466.

Art. 10.

Gli edifici o parti di edifici, danneggiati o distrutti, che, per effetto del nuovo piano regolatore di Messina sono soggetti ad espropriazione totale o parziale, passano, nel 181° giorno della pubblicazione della presente legge, all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, instituita dal titolo 1°, capo II, della legge 13 luglio 1910, n. 466, con i relativi diritti ai mutui di favore ed alle eventuali aree residue; salva l'assegnazione delle carature a chi di ragione, ai sensi degli articoli 20 e 21 della citata legge e tenute presenti le disposizioni di cui al seguente comma terzo.

Sono esclusi da tale passaggio, qualora i proprietari, entro il 180° giorno dalla pubblicazione della presente legge, dichiarino, per atto di ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'Unione messinese, di voler ricostruire altrove o sull'area residua, l'edificio danneggiato o distrutto:

a) gli edifici o parti di edifici, che costituiscano una unità o partita catastale con reddito imponibile superiore a lire 200;

b) le parti di uno stesso edificio che costituiscano unità o partite catastali con reddito imponibile singolo inferiore a lire 200, ma complessivamente superiore a tale somma, e che appartengano, anche per passaggio di proprietà, a qualsiasi titolo avvenuto dopo la pubblicazione della presente legge, ad un sol proprietario;

c) gli edifici o le parti di vari edifici che costituiscano unità o partite catastali con reddito imponibile singolo inferiore a lire 200, qualora si verifichino le condizioni di cui alla lettera precedente.

Entro lo stesso termine di 180 giorni tutti i proprietari che, ai termini del precedente comma, non sono ammessi a fare la dichiarazione suddetta o che, pur avendo tale facoltà, non intendano avvalersene, debbono dichiarare, per atto d'ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'Unione stessa se intendano riscuotere l'indennità di espropriazione. In mancanza di dichiarazione l'indennità passerà all'Unione, mentre, in caso contrario, l'ammontare delle carature spettanti al proprietario, a norma dei citati articoli 20 e 21, verrà ridotto di una somma pari a quella rappresentante l'indennità.

La dichiarazione di cui al secondo comma sarà inefficace, se entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il dichiarante non avrà dimostrato di essere proprietario di un'area sufficiente alla ricostruzione dentro la periferia del piano regolatore.

Per gli edifici industriali il dichiarante dovrà dimostrare di essere proprietario di un'area nell'ambito del territorio del comune.

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano agli edifici che il comune ottenga la facoltà di espropriare, a norma dell'articolo 43 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Coloro che acquistino dal comune le aree risultanti dalle espropriazione suddette, e che, a termini degli articoli 3 e 44 della legge 13 luglio 1910, n. 466 abbiano diritto al mutuo di favore, dovranno, entro un anno dall'acquisto, o dallo sgombro delle aree, quando esso sia stato assunto dallo Stato, o dall'assegnazione da parte del municipio dei necessari allineamenti o livelli, nel caso che tanto lo sgombro quanto l'assegnazione avvengano dopo l'acquisto, iniziare la costruzione sulle aree stesse; ed ultimarla entro due anni dall'inizio.

Ove essi non osservino tali termini, si applicheranno a loro riguardo le disposizioni del primo e secondo comma del successivo art. 16 salve per l'assegnazione delle carature, le norme che saranno stabilite dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio d'amministrazione dell'Unione.

Art. 12.

Gli edifici danneggiati o distrutti, compresi nel nuovo piano regolatore di Messina e non soggetti, per effetto del piano stesso, a totale o parziale espropriazione, passeranno anche essi all'Unione messinese nel 181° giorno dalla pubblicazione della presente legge, con il relativo diritto ai mutui di favore qualora i proprietari od i condomini non si siano uniformati alle disposizioni dell'articolo seguente.

Resta salvo per i proprietari e per i condomini il diritto alle carature, a norma dei citati articoli 20 e 21 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 13.

Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge potranno, per atto di ufficiale giudiziario, dichiarare al prefetto ed all'Unione messinese di voler ricostruire o riparare gli edifici di cui all'articolo precedente:

a) coloro che abbiano la piena proprietà dell'intera area o dell'intero edificio;

b) i condomini dell'intera area o dell'intero edificio che dimostrino con atto pubblico di essersi messi d'accordo per la ricostruzione o per la riparazione dell'edificio, ovvero di aver regolato i loro rapporti a norma dell'articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Nel caso di edifici, le cui diverse parti o i cui diversi piani appartengano a vari proprietari, l'accordo dovrà limitarsi ai proprietari dei piani o delle parti sottostanti al soffitto del primo piano, con l'eccezione di cui alla lettera *c)* del presente articolo. I proprietari delle altre parti o degli altri piani saranno tenuti a fare la dichiarazione per la rispettiva unità o partita catastale;

c) il proprietario di parti o piani sottostanti al soffitto del primo piano, che voglia costruire su altra area, nell'ambito del piano regolatore e che dimostri di essere già proprietario dell'area occorrente e di avere ottenuto il permesso del sindaco, intesa la commissione edilizia.

La dichiarazione impedirà il passaggio all'Unione così degli edifici danneggiati e delle aree degli edifici distrutti come dei relativi diritti ai mutui di favore.

Per i proprietari o condomini di piani o parti soprastanti al soffitto del primo piano la dichiarazione sarà inefficace, se entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, non avranno dimostrato di essere proprietari di un'area per la ricostruzione, dentro la periferia del piano regolatore, di un edificio corrispondente alla loro quota. Per gli edifici industriali occorre la dimostrazione di essere proprietari di un'area nell'ambito del territorio del comune. In mancanza di tale dimostrazione passerà all'Unione il diritto al mutuo, e dalle carature da corrispondersi ai proprietari a norma degli articoli 20 e 21 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sarà detratto l'ammontare dell'indennizzo per la quota di area, corrisposto dagli altri proprietari o condomini, ai sensi del citato articolo 6.

Qualora non si sia verificato l'accordo od il regolamento di rapporti, di cui al comma *b)* del presente articolo ed i proprietari o condomini dei piani superiori entrino perciò a far parte dell'Unione questa dovrà corrispondere ai proprietari o condomini dei piani superiori, che dichiarino di voler ricostruire per proprio conto, l'indennizzo per la loro quota di area. Tale indennizzo sarà pagato in carature, diminuendosi proporzionalmente il numero di quelle spettanti ai proprietari o condomini dei piani inferiori.

Art. 14.

Le dichiarazioni di cui agli articoli 10 e 13, saranno notificate al prefetto ed all'Unione messinese per atto d'ufficiale giudiziario.

Gli usufruttuari, usuari, creditori ipotecari ed enfiteuti, che intendano sostituirsi al proprietario nella stipulazione del mutuo di favore, a norma dell'articolo 3 delle legge 13 luglio 1910, n. 466, dovranno fare la dichiarazione condizionata negli stessi termini assegnati rispettivamente ai proprietari.

Art. 15.

Il passaggio all'Unione messinese dei beni, di cui al penultimo comma dell'articolo 10 ed agli articoli 12 e 13, avrà luogo in base a decreto motivato del prefetto, emesso su richiesta dell'Unione messinese o d'ufficio.

Art. 16.

Qualora entro un anno dalla dichiarazione di cui all'art. 13 o dallo sgombro dell'area quando esso sia stato assunto dallo Stato, o dalla assegnazione da parte del municipio dei necessari allineamenti e livelli, nel caso che tanto lo sgombro quanto l'assegnazione avvengano dopo la dichiarazione suddetta, il proprietario o i condomini non abbiano iniziato la ricostruzione o la riparazione, e ciò risulti da certificato dell'ufficio del genio civile, il prefetto con decreto motivato, dichiarerà, su richiesta dell'Unione messinese o d'ufficio, improduttiva di effetto la dichiarazione fatta e trasferiti all'Unione tanto l'edificio danneggiato o l'area dell'edificio distrutto, quanto i relativi diritti ai mutui di favore, col solo obbligo per essa di dare al proprietario o ai condomini le carature loro spettanti a norma degli articoli 20 e 21 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Lo stesso avverrà qualora, entro sei mesi dalla prova della proprietà dell'area occorrente e dallo sgombro di essa, quando questo sia stato assunto dallo Stato, da accertarsi ambedue dal prefetto su conforme parere del genio civile, il proprietario o i condomini espropriati e quelli dei piani o delle parti soprastanti al soffitto del primo piano, non abbiano iniziato la costruzione. In tal caso l'area suddetta passerà all'Unione.

Qualora poi, entro due anni dall'inizio dei lavori, l'edificio non sia completato e il proprietario o i condomini abbiano all'uopo contratto un mutuo di favore, il prefetto su richiesta dell'Unione messinese o d'ufficio, dichiarerà, con decreto motivato, il passaggio all'Unione tanto dell'edificio iniziato quanto del mutuo di favore, col solo obbligo in essa di dare al proprietario o ai condomini le carature loro spettanti a norma degli articoli suddetti, tenuto conto delle semestralità del mutuo eventualmente già pagate all'Istituto mutuante, salvi i diritti del consorzio, anche in relazione alle garanzie sussidiarie.

Art. 17.

Contro i decreti del prefetto, di cui agli articoli 15 e 16 è ammesso soltanto ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Art. 18.

I proprietari e i condomini degli edifici danneggiati o distrutti che siano passati all'Unione a termini degli articoli precedenti, avranno diritto di preferenza di fronte ad ogni altro per l'acquisto degli edifici riparati e di quelli ricostruiti sulle aree appartenenti ad essi ed ai loro danti causa a titolo universale nel giorno 28 dicembre 1908.

Tale diritto potrà essere esercitato soltanto qualora gli interessati facciano all'Unione analoga dichiarazione nel termine di un anno dalla concessione del permesso di abitabilità dell'edificio ricostruito o riparato; e, nel caso che domandino di esercitarlo più condomini, si procederà fra essi al sorteggio a norma del penultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Il condomino, che abbia conseguito un edificio per sorteggio, non può concorrere ad altri sorteggi, se l'edificio da lui acquistato corrisponde a non meno di nove decimi delle antiche quote a lui appartenenti.

Art. 19.

È in facoltà dell'Unione di permutare col comune aree passate in sua proprietà e soggette ad espropriazione con aree comunali, divenute edificabili per effetto del nuovo piano regolatore.

Art. 20.

La cessione o la vendita di quote di condominio da parte di un condomino ad un altro dello stesso edificio danneggiato o distrutto, danno diritto al mutuo di favore, quand'anche siano avvenute prima del 21 luglio 1910.

Art. 21.

Qualora all'atto della pubblicazione della presente legge non fossero state ancora approvate le varianti al piano regolatore di Messina, richieste con il decreto Reale del 24 giugno 1910 di approvazione del piano stesso, i termini di cui ai precedenti articoli 10 e 13

decorreranno dalla data della pubblicazione del Regio decreto approvante le dette variazioni.

Art. 22.

Non è applicabile la disposizione dell' art. 68 della legge 13 luglio 1910, n. 466, quando l' area o l' edificio, per i quali dovrebbe essere pagata la differenza fra la tassa normale di registro e quella stabilita dall' articolo 67 della legge stessa, siano passati all' Unione a norma dei precedenti articoli 12 e 16 prima che siano scaduti i tre anni dalla data del contratto di acquisto.

Art. 23.

L' Unione messinese comincierà a funzionare entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge e sarà amministrata ai sensi dell' art. 19 della legge 13 luglio 1910, n. 466. In luogo però dei tre consiglieri eletti dai rappresentanti degli interessati ve ne sarà uno solo nominato dalla Camera di commercio di Messina fra i proprietari di immobili urbani, il quale resterà in carica fino a che non sarà possibile procedere all' elezione dei tre membri suddetti, con le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della citata legge.

Finchè il Consiglio di amministrazione non sia regolarmente costituito a norma del precedente comma, tutte le attribuzioni ad esso spettanti sono deferite ad un commissario nominato per Regio decreto, su proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione dell' Unione può essere sciolto su proposta del ministro dei lavori pubblici con decreto Reale, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri; e l' amministrazione può essere affidata ad un Regio commissario.

La ricostituzione del Consiglio dovrà aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 25.

Il Ministero dell' interno, sentita la Commissione incaricata del riparto dei proventi menzionati nell' art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzato ad anticipare all' Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto la somma di lire *un milione*, esclusivamente per l' acquisto di aree nel perimetro del piano regolatore.

La somma come sopra autorizzata sarà annualmente prelevata, a seconda del bisogno, con decreto del ministro del tesoro, e somministrata a cominciare dall' esercizio finanziario 1911-912.

Il pagamento del prezzo di acquisto dei suoli sarà eseguito direttamente dal tesoro alle persone indicate dall' Unione messinese, in base a nulla osta da rilasciarsi dal prefetto, a richiesta dell' Unione stessa, e previa dichiarazione del delegato del Ministero dei lavori pubblici, di cui all' articolo 42 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

La somma anticipata sarà dall' Unione restituita, senza interessi, a rate annuali di lire duecentomila ciascuna, a partire dall' anno finanziario 1918-919 e sarà reintegrata al fondo dei proventi dell' addizionale.

Art. 26.

Il massimo dell' assegnazione annua di cui all' articolo 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466 è portato a lire 50,000.

Art. 27.

Agli effetti dell' articolo 13 del Regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, o dell' articolo 10 della legge 13 luglio 1910, n. 466, l'Unione messinese è equiparata agli istituti intermedi.

Art. 28.

Sono abrogati gli articoli 15, 16 e 17 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

Capo 2°

Costruzione di case economiche.

Art. 29.

L' Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, oltre gli scopi indicati dall' art. 18 della legge del 13 luglio 1910, n. 466, ha anche quello di provvedere, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti, alla costruzione ed all' affitto di case economiche nell' ambito del piano regolatore del centro urbano di Messina.

Art. 30.

Per la costruzione delle case economiche di cui al precedente articolo 29, sarà corrisposta all'Unione messinese la somma di lire 2 milioni, autorizzata dall' articolo 2, lettera *c*), della presente legge.

La somma predetta sarà somministrata dal Ministero del tesoro a seconda del bisogno, accertato dall' ufficio del genio civile, e dietro richiesta del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 31.

Le case economiche da costruire dovranno contenere appartamenti di non più di 4 vani, compresa la cucina, e dovranno sorgere soltanto su aree espropriate dall' Unione in virtù dell' ultimo capoverso dell' art. 18 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Esse non potranno essere affittate che a persone di fatto residenti a Messina alla data della pubblicazione della presente legge e non potranno essere assoggettate ad ipoteca, cedute od alienate.

Trascorsi dieci anni dalla data della concessione del permesso di abitabilità, le case passeranno in libera proprietà del comune di Messina.

Art. 32.

I bilanci dell' Unione per quanto si riferisce alla costruzione ed all' affitto delle case economiche, saranno sottoposti all' approvazione del Ministero del tesoro, sentito quello dei lavori pubblici, e dovranno essere completamente distinti da quelli che riguardano gli altri oggetti contemplati all' art. 18 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Su nessuna parte di questi ultimi potranno farsi gravare passività dipendenti dai primi o viceversa.

Art. 33.

Per gli atti che possano occorrere per l' esecuzione dei precedenti articoli, l' Unione messinese godrà delle esenzioni e riduzioni di tasse concesse con la legge 13 luglio 1910, n. 466, ma i termini di tre e cinque anni indicati negli articoli 68 e 69 della legge medesima sono rispettivamente portati a sei e dieci anni.

Restano ferme le disposizioni contenute nella legge, testo unico, 27 febbraio 1908, n. 89, per le case popolari.

TITOLO III.

Norme per il procedimento di espropriazione.

Art. 34.

Le stime compilate dagli uffici del genio civile nell' interesse dello Stato, e dagli uffici tecnici provinciali e comunali, in quello delle rispettive amministrazioni, allo scopo di determinare l' indennità da offrire ai proprietari per tutte le espropriazioni di cui agli articoli 44 e 46 della legge 12 luglio 1910, n. 466, equivalgono, per tutti gli effetti dell' articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia di cui al precedente articolo 32 della legge medesima, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza, alla cui compilazione siasi proceduto con le modalità stabilite dal seguente articolo.

Art. 35.

Almeno dieci giorni prima di procedere alla visita per l' accertamento delle condizioni dei beni da espropriare, i rispettivi proprietari saranno invitati ad intervenirvi con citazione o biglietto, e, per gli irreperibili, mediante un avviso pubblicato, a cura dell' ammini-

strazione espropriante, all'albo pretorio del comune in cui i beni sono situati.

Detto avviso indicherà i confini, la natura, la quantità, l'allibramento dell'immobile, e possibilmente il numero di mappa, ed il nome e cognome dei proprietari inscritti nei registri catastali, ed in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria, e stabilirà il giorno della visita.

I proprietari potranno intervenire alla medesima personalmente o mediante rappresentante munito di procura.

La visita avrà luogo con l'assistenza di due testimoni non dipendenti dall'amministrazione espropriante, e residenti nel comune e di essa il rappresentante dell'amministrazione redigerà un verbale, in cui farà risultare tutte le indicazioni sulla natura e sulle condizioni dell'immobile, che possano servire come elementi per la sua valutazione.

I proprietari avranno diritto di farvi inserire le osservazioni che crederanno del loro interesse, sui particolari della descrizione del fondo.

Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procederà egualmente alla visita, con l'assistenza dei testimoni sovradetti, la cui firma basterà a rendere valido il verbale. Esso sarà parimente valido colle stesse firme, quando i proprietari non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi altro motivo.

Art. 36.

Qualora le espropriazioni di cui all'articolo 34 della presente legge siano promosse da amministrazioni comunali non aventi ufficio tecnico costituito, gli effetti di cui all'articolo medesimo saranno attribuiti alle stime compilate per conto di dette amministrazioni da periti privati, sempre che, oltre ad essere state compilate in base a stati di consistenza redatti come sopra, esse abbiano avuto l'approvazione dell'ufficio del genio civile della provincia.

Art. 37.

Le stime compilate agli scopi dell'articolo 34, in precedenza alla pubblicazione della presente legge, avranno pure gli effetti previsti dall'articolo medesimo, quando siano state redatte in base a stati di consistenza, accettati dai proprietari.

Art. 38.

La procedura per la determinazione ed il pagamento delle indennità per le espropriazioni occorrenti nei comuni e per gli scopi di cui all'articolo 46 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sarà regolata dalle norme di cui ai seguenti articoli, a parziale deroga della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 39.

Un estratto dei decreti, contemplati nell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere inserito, entro il termine di cinque giorni, nel foglio destinato per gli annunzi legali della provincia.

Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità, possono impugnarla come insufficente nel termine di trenta giorni dalla suddetta inserzione e nei modi indicati dall'articolo 51 della citata legge. L'impugnativa è fatta avanti il collegio arbitrale, di cui all'articolo 47 della legge 13 luglio 1910, n. 466. Esso, delibato il titolo all'azione, decide sulla misura dell'indennità, salvo all'autorità giudiziaria di pronunziarsi in sede di opposizione al pagamento sulla sussistenza del diritto asserito.

Scaduto questo termine, senza che siasi proposto richiamo, l'indennità si avrà rispetto a tutti come definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia.

Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente inscritti prima della trascrizione del decreto prefettizio, deve altresì provvedersi a cura dell'espropriato ad una notificazione individuale dell'estratto del medesimo decreto ai titolari di essi, nei modi e nella forma stabiliti dal codice di procedura civile.

Nel termine di tre mesi dalla notificazione, i titolari di diritti reali possono far opposizione al pagamento dell'indennità avanti la competente autorità giudiziaria.

Art. 40.

Diventa definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, ove non esistano diritti reali sul fondo espropriato, nè sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo della ripartizione, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato ed agli aventi diritto.

Ove esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente inscritti, ma i titolari di essi non abbiano notificato alcuna opposizione nel termine e per gli effetti di cui all'art. 39, quarto capoverso, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata a favore del proprietario espropriato e degli altri aventi diritto, senza alcuna responsabilità sua o della pubblica amministrazione. Restano però salve le eventuali azioni dei terzi verso il proprietario espropriato, a norma della legge comune.

Art. 41.

Se entro il termine di tre mesi di cui all'articolo 39, quarto capoverso, siano dai titolari di diritti reali o da qualunque altro avente diritto notificate opposizioni al pagamento, senza che siasi addivenuto ad un accordo fra le parti, deve provvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dal tribunale competente a termine delle leggi civili.

Art. 42.

Per le occupazioni temporanee eseguite a norma dell'art. 3 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, il decreto del prefetto, di cui all'articolo 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia ai sensi e per gli effetti del precedente art. 39.

Saranno inoltre osservate tutte le altre prescrizioni contenute nell'articolo stesso e nei successivi 40 e 41.

Art. 43.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli avranno vigore nei luoghi e per gli scopi designati all'art. 38 per il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

Esse saranno applicabili anche alle espropriazioni ed occupazioni in corso per le quali non siano ancora intervenuti i decreti prefettizi di cui agli articoli 53 e 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Restano in vigore le disposizioni di quest'ultima legge, modificate da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188, che non siano in contraddizione con quelle contenute nella presente.

TITOLO IV.

Modificazioni alle norme tecniche vigenti per le nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di edifici.

Art. 44.

Agli articoli 2, 3, 22 e 26 delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie, approvate col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, sono sostituiti i seguenti, restando abrogata ogni disposizione contraria:

Art. 2. — L'altezza dei nuovi edifici rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il suolo circostante in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può di regola superare, nei terreni piani, i 10 metri.

In quelli in pendio l'altezza massima potrà raggiungere gli 11 metri purchè l'altezza media di ciascuna fronte verso strada non superi i 10 metri.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere costruiti a non più di due piani, dei quali il terreno, avente il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo, nei terreni piani, e due metri e venti centimetri in quelli in pendio. In quest'ultimo caso però la sopraelevazione media non potrà superare un metro e mezzo.

L' altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare i metri 5.

Art. 3. — Per gli edifici isolati che abbiano all'intorno un' area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta all' art. 22, comma *d*), possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul relativo progetto tecnico, numero di piani ed altezze sia dell' intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite al precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, d'interesse artistico o di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, scuole, ospedali, caserme, carceri e simili, e nemmeno ad abitazione, salvo per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza.

La loro altezza non può superare i 16 metri a meno che la destinazione dell' edificio non richiegga assolutamente altezza maggiore.

L' autorizzazione di cui sopra, per i lavori di riparazione contemplati dal titolo III delle presenti norme, può essere concessa dal prefetto in seguito a parere favorevole dell' ufficio del genio civile.

Art. 22. — Nei nuovi centri abitati, o negli ampliamenti degli attuali, come pure nell' apertura di nuove strade nell' interno di quelli esistenti, sono obbligatorie le seguenti norme:

a) le strade devono essere larghe almeno 10 metri.

Negli abitati aventi popolazione agglomerata inferiore ai 10,000 abitanti il prefetto, su parere favorevole del genio civile, o le altre autorità superiori da cui debbono eventualmente essere approvate le costruzioni delle nuove strade, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a metri 8.

Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere tenuta anche di metri 6;

b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2 e 3 le case non possono avere, verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa, diminuita:

1° di metri 3.50, quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a 10 metri;

2° di metri 2, quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di metri 8;

3° di metri uno, quando si tratti di strade lungo le quali sono permesse le costruzioni da un sol lato;

c) qualora si voglia costruire fabbricati di altezza superiore a quelle stabilite dal precedente comma, essi debbono costruirsi in ritiro, per rispetto all' allineamento stradale, in misura pari alla metà della maggiore altezza;

d) per gli edifici di altezza superiore ai 10 metri, è prescritto l' isolamento da ogni parte per una larghezza non minore della loro altezza. La larghezza di tale isolamento, quando l' area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell' edificio più alto;

e) tolto il caso previsto dal precedente comma, e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza dei cortili e degli intervalli d' isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini, dovrà essere almeno di 5 metri, purchè l' area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio.

Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strada, e come intervalli di isolamento anche le larghezze delle aree annesse all' erigendo edificio e destinate a giardino, a cortile, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all' uso pubblico, che si trovino lungo le fronti del fabbricato.

Art. 26. — Tolto il caso dell' esistenza di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo 25, potranno raggiungere l' altezza ed il numero di piani che avevano precedentemente, purchè non venga superata l' altezza di 10 metri ed il numero di due piani.

Potrà però consentirsi un numero di piani ed un' altezza maggiore nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 22.

Art. 45.

Alle disposizioni del titolo 5° delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie, approvato col Regio decreto del 18 aprile 1909, n. 193, sono sostituite le seguenti:

Sanzioni, azioni, procedimenti.

Art. 39. — Chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni è tenuto a darne preavviso al sindaco almeno 20 giorni avanti l' invio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell' opera, la ubicazione e l' indole di questa.

Il sindaco rilascia all' interessato un certificato della fatta denuncia, e trasmette, entro cinque giorni, una copia di questa al competente ufficio del genio civile.

Art. 40. — Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con l' ammenda da lire 20 a lire 2000.

Alla stessa pena soggiace, oltre il committente, anche il direttore, appaltatore od assuntore dei lavori, ai quali inoltre sarà inflitta la sospensione dell' esercizio della professione o dell' arte.

Art. 41. — Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare le convenienti constatazioni tecniche, a mezzo dell' ufficio del genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto.

Il genio civile, sia di ufficio, che su richiesta del pretore, procederà all' accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale che rilevi dettagliatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge.

Il verbale, sottoscritto dall' ufficio precedente e vistato dall' ingegnere capo del genio civile, sarà trasmesso al pretore, con rapporto contenente la proposta delle necessarie modificazioni o demolizioni.

Art. 42. — Sul verbale di accertamento, di cui all' articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato, col quale:

a) pronunzia condanna alla pena dovuta, nonchè alle spese processuali, e, ove occorra, ai danni;

b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all' uopo un breve termine;

c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate;

d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto è subordinata alle condizioni di cui all' articolo seguente.

Art. 43. — Il decreto è, a cura del cancelliere, notificato senza ritardo all' interessato.

Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanze per la fissazione del dibattimento, e, fatta la istanza, non comparisca all' udienza designata, nè giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l' esecuzione.

Se, nel termine stabilito, l' interessato faccia istanza per la fissazione del dibattimento e all' udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto; ma in caso di condanna, sarà inflitta una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata.

Art. 44. — Dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo, l' intimato è tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell' articolo 40.

Art. 45. — Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori o migliori accertamenti tecnici, il pretore nominerà di ufficio uno o più periti, scegliendoli nel personale tecnico dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, ed in mancanza, fra i liberi professionisti.

Art. 46. — I provvedimenti di cui alle lettere *b* e *c* dell'art. 42, sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario il quale dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni abbia domandato ed ottenuto dal genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 47. — Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni, dovrà, entro 5 giorni dalla sua data, essere trasmessa a cura del cancelliere, al competente ufficio del genio civile.

Art. 48. — Se, divenuto esecutivo il decreto ed irrevocabile la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, spetterà al genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, di procedere a spese del contravventore, alle demolizioni come alla lettera *c)* dell'art. 42.

Nessuna azione è ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte.

Art. 49. — Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello è di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 355 del codice di procedura penale.

Art. 50. — Le disposizioni della legge 26 giugno 1904, n. 267 non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 51. — Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni o demolizioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, avvalersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge sui lavori pubblici.

In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 52. — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del genio civile, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle provincie o dei comuni, sono incaricati di vigilare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme, e di fare denunzia delle condizioni.

Art. 46.

Alle spese occorrenti per la sorveglianza da parte del genio civile, sulle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni e per gli accertamenti ed i lavori dipendenti dalle disposizioni del presente titolo, sarà provveduto con i fondi di cui all'articolo 1 della presente legge.

All'uopo sarà instituito nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici un apposito capitolo.

Gli eventuali ricuperi dai contravventori delle somme, di cui al primo comma, saranno reintegrati al capitolo suddetto.

TITOLO V.

Disposizioni varie riguardanti i terremoti del 1905, 1907 e 1908.

Art. 47.

A cominciare dall'anno 1912 e per tutto il periodo di applicazione dei proventi straordinari stabiliti con l'articolo 2 della legge del 12 gennaio 1909, n. 12, e coll'art. 1 della presente, i bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto, eccetto quelli di Messina e di Reggio Calabria, rimarranno di regola invariati di biennio in biennio, salvo gli stanziamenti relativi ad opere pubbliche.

Qualunque modificazione occorresse di introdurvi durante il biennio dovrà essere approvata con le forme prescritte per l'approvazione dei bilanci dei suddetti comuni dal R. decreto 19 maggio 1910, n. 283.

Con le stesse forme sarà approvata la parte straordinaria dei bilanci relativa ai lavori del piano regolatore e di ampliamento nei comuni di cui all'art. 42 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

I comuni indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, nei quali l'edificio destinato ad ufficio comunale sia stato distrutto, possono essere autorizzati sentita la commissione pel riparto dell'addizionale, a ricostruirlo nei limiti dello stretto necessario, anche se l'edificio distrutto non era di proprietà del comune.

I comuni nei quali, per l'ubicazione dell'abitato e per la deficienza di aree disponibili, sia dimostrata l'assoluta necessità di riedificare sulle zone occupate dai fabbricati distrutti o danneggiati, possono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la suddetta commissione pel riparto dell'addizionale, a procedere alla demolizione e allo sgombro dei fabbricati non utilizzati, con le norme di cui al R. decreto 7 novembre 1909, n. 728.

Art. 48.

Il termine per chiedere la concessione dei mutui, stabilito dall'art. 3, secondo comma, della legge 13 luglio 1910, n. 466, è prorogato di anni due.

Art. 49.

Il valore, agli effetti del mutuo, degli edifici danneggiati o distrutti nei villaggi dei comuni di Messina e di Reggio Calabria sarà determinato con le norme contenute nell'art. 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

I mutui di favore previsti dall'art. 7 della legge 12 giugno 1909, n. 12, e dall'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, spettano anche per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati industriali, rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908 nei comuni di cui al citato art. 1.

La ricostruzione o nuova costruzione dei fabbricati suddetti potrà essere fatta anche fuori dei limiti del piano regolatore purchè nell'ambito del territorio del comune.

Art. 50.

Ai fini dell'art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466, pei condomini pertinenti a successioni non denunziate, la interpellanza sarà fatta alla ditta segnata in catasto mediante atto notificato al sindaco e che sarà inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia e pubblicato all'albo pretorio del comune per 30 giorni consecutivi.

Art. 51.

Qualora in Reggio Calabria si costituisca un istituto con riconosciute garanzie di solidità, per la costruzione di case economiche, a norma della legge 27 febbraio 1908, n. 89, testo unico, il Ministero dell'interno, d'accordo con quelli di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, potrà anticipare all'istituto stesso, sui proventi dell'addizionale, la somma di lire 500,000.

Le norme per la somministrazione e reintegrazione di tale somma, saranno stabilite con regolamento.

Art. 52.

Il privilegio fiscale, di cui al secondo comma dell'art. 7 del R. decreto 7 novembre 1909, n. 728, non potrà esercitarsi sull'edificio riparato o ricostruito con le somme prese a mutuo dal consorzio o da altri istituti a norma degli articoli 1 e seguenti della legge 13 luglio 1910, n. 466, finchè duri l'ipoteca sopra di esso iscritta a favore del consorzio o degli istituti stessi.

Il privilegio potrà invece essere esercitato su tutti gli altri beni mobili od immobili del debitore.

Art. 53.

Finchè non sia scaduto il termine di cui all'art. 48 per chiedere la concessione dei mutui di favore, non potrà dai creditori ipotecari iniziarsi o continuarsi la procedura di esecuzione sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, aventi diritto al mutuo di favore a norma delle leggi 12 gennaio 1909, n. 12 e 13 luglio 1910, n. 466.

Resta integro pel creditore ipotecario il diritto di cui all'art. 52, legge 25 giugno 1865, n. 2539, sulle indennità di espropriazione, che i proprietari abbiano dichiarato di voler riscuotere a norma del precedente articolo 10, nonchè su quelle degli immobili di cui al successivo articolo 11.

Art. 54.

Entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a procedere alle alienazioni e concessioni di aree già concordate gratuitamente od a condizioni di favore prima della pubblicazione stessa, purchè per esse si verifichino le condizioni poste dall'art. 6 del Regio decreto 29 luglio 1909, n. 619.

Art. 55.

Le occupazioni temporanee dei terreni, sui quali sono state costruite le baracche già concesse a famiglie di lavoratori poveri, ai termini dell'art. 9 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e con le forme stabilite dall'art. 68 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, possono essere protratte fino al 31 dicembre 1920.

Parimenti possono essere protratte fino alla stessa data le occupazioni temporanee dei terreni sui quali siano state costruite, in seguito ai terremoti del 1905 e del 1907, baracche che, pur non essendo state concesse a famiglie di lavoratori poveri, siano state conservate per ricovero della popolazione colpita dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Per l'uso di tali baracche i comuni hanno facoltà di imporre il canone di cui all'ultimo comma dell'art. 33 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

Le indennità dovute ai proprietari dei suoli saranno determinate nella misura fissata per l'anno in corso.

Art. 56.

Dal 1° gennaio 1921 le baracche, di cui al primo comma dell'articolo precedente, diventeranno di proprietà dei comuni, a carico dei quali saranno le spese per l'eventuale ulteriore occupazione dei suoli.

Art. 57.

Almeno sei mesi prima del 31 dicembre 1920, i concessionari delle baracche, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 giugno 1906, n. 255, avranno il diritto di chiedere la proroga, di anno in anno, dell'occupazione dei suoli a loro spese ed alle stesse condizioni, fino a compiere il periodo di 29 anni, pel quale è stata fatta la concessione delle baracche.

Eguale diritto spetta ai Comuni, qualora i concessionari non l'esercitino; ma, in tal caso, essi avranno facoltà di imporre, per l'uso delle baracche, un canone, secondo i criteri stabiliti con la legge 13 luglio 1910, n. 466.

Art. 58.

È data facoltà al governo del Re di mutare, con le norme stabilite nei seguenti articoli la circoscrizione territoriale dei comuni dei quali debbono essere spostati i centri abitati, per effetto del Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542.

Art. 59.

Le modificazioni hanno luogo possibilmente sulla base dei reciproci compensi territoriali con i comuni limitrofi, salvo per riguardo alle frazioni, le facoltà contemplate nell'art. 115 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269), le quali possono essere esercitate anche di ufficio.

Art. 60.

Le proposte per i mutamenti delle circoscrizioni sono promosse dai comuni interessati o dai frazionisti, giusta il disposto del menzionato art. 115 della legge comunale e provinciale, ovvero dalle competenti prefetture d'ufficio, su richiesta anche del Ministero dei lavori pubblici.

Debbono in merito sentirsi i Consigli comunali interessati e, se trattisi di variazioni concernenti frazioni, le speciali rappresentanze delle medesime, costituite a tenore dell'art. 127 della legge comunale e provinciale.

I relativi progetti devono essere altresì depositati per 15 giorni negli uffici della prefettura, notificandosi con pubblici avvisi che ogni contribuente ha diritto di prenderne visione e presentare reclamo dentro il predetto termine; scaduto il quale, si promuovono i pareri del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 61.

I provvedimenti sono adottati per decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Art. 62.

Le disposizioni degli articoli dal 58 al 61 sono applicabili anche ai comuni non colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, i cui abitati devono essere spostati in base alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, 30 giugno 1909, n. 407 e 13 aprile 1911, n. 311.

Art. 63.

Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere contemplate nella presente legge nonchè quelle dipendenti dai provvedimenti autorizzati a favore dei colpiti dal terremoto dell'ottobre 1907, con le leggi 29 dicembre 1907, n. 810 e 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 64.

Sono di competenza della commissione speciale di cui agli articoli 25 e seguenti della legge 13 luglio 1910, n. 466, anche le questioni intorno alla misura della indennità dovuta ai condomini o proprietari dei piani superiori dal proprietario del suolo e tutte le questioni che in occasione di ricostruzioni o nuove costruzioni o riparazioni sorgano tra i detti condomini o proprietari, anche se solo confinanti.

Art. 65.

Sono convertiti in legge i seguenti R. decreti, emanati, su proposta dei ministri competenti, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 791, 13 luglio 1910, n. 466, e 30 dicembre 1910, n. 910:

Regio decreto 11 settembre 1910, n. 767, relativo alle transazioni ed alle clausole penali per contratti di forniture, provviste e lavori diretti a riparare i danni del terremoto del 28 dicembre 1908;

Regio decreto 26 febbraio 1911, n. 225, riguardante il pagamento dei canoni dovuti dagli impiegati governativi concessionari di baracche o padiglioni, nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Regio decreto 6 aprile 1911, n. 455, che stabilisce la competenza dei collegi arbitrali istituiti col R. decreto 25 novembre 1910, n. 756, anche per la determinazione delle indennità non accettate per occupazioni temporanee di beni immobili nei comuni di Messina e di Reggio Calabria;

Regio decreto 17 giugno 1909, n. 362, concernente la proroga del termine per la concessione di esenzioni dai pagamenti dei diritti doganali, fissato dal R. decreto 7 febbraio 1909, n. 60;

Regio decreto 23 dicembre 1909, n. 819, concernente la proroga del termine fissato dal R. decreto 17 giugno 1909, n. 362;

Regio decreto 30 giugno 1910, n. 495, col quale fu assegnato un termine per la presentazione delle domande d'indennizzo alla commissione tecnico-amministrativa liquidatrice di danni arrecati a privati in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;

Regio decreto 15 aprile 1909, n. 215, che autorizza l'anticipazione di somme occorrenti per le spese d'ufficio dei tribunali e delle preture del circondario di Messina e della provincia di Reggio Calabria;

Regio decreto 16 maggio 1909, n. 269, che stabilisce che le udienze della Corte ordinaria d'assise del circolo di Messina siano temporaneamente tenute in Patti e in Mistretta e provvede alla formazione delle liste dei giurati;

Regio decreto 3 giugno 1909, n. 332, che stabilisce che le udienze

della Corte d'assise ordinaria del circolo di Reggio Calabria siano tenute provvisoriamente in altre città di detta provincia;

Regio decreto 2 settembre 1909, n. 652, che, a complemento del R. decreto 21 marzo 1909, n. 177, regola l'esercizio delle azioni cambiarie contro debitori già residenti in luoghi colpiti dal terremoto;

Regio decreto 19 dicembre 1909, n. 808, che proroga i termini di alcune disposizioni relative alla costituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e Reggio Calabria;

Regio decreto 23 giugno 1910, n. 412, che adotta disposizioni speciali per provvedere alla integrazione degli atti e documenti giudiziari rimasti danneggiati o divenuti illeggibili a causa del terremoto;

Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, che eleva l'indennità spettante ai giurati che prestano servizio nelle Corti d'assise di Messina, di Reggio Calabria e di Palmi;

Regio decreto 5 gennaio 1911, n. 6, che proroga di un anno i termini assegnati coi precedenti decreti 28 gennaio 1909, n. 3, 5 febbraio 1909, n. 37, e 23 giugno 1910, n. 483;

R. decreto 23 aprile 1911, n. 419 che proroga di un anno i termini riguardanti l'indennità spettante ai giurati che prestano servizio straordinario alle Assise di Palmi.

Art. 66.

Le somme dovute a rimborso del prezzo dei legnami e degli altri materiali, ceduti od alienati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 del R. decreto 18 aprile 1909, n. 216, saranno ripartite in 48 rate da pagarsi ad ogni bimestre all'epoca fissata per la scadenza delle imposte dirette, a cominciare dal febbraio 1912.

Art. 67.

Il termine di cui al R. decreto 11 settembre 1910, n. 767 è prorogato fino al 31 dicembre 1911.

Art. 68.

E' data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, tutte le disposizioni concernenti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 apportandovi quelle modificazioni che siano indispensabili ai fini del coordinamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 28 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — FINOCCHIARO-APRILE — TEDESCO — FACTA — SPINGARDI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 885 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decreto Reale saranno fondati tre Istituti zootecnici nelle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza.

Art. 2.

L'organico dei posti direttivi è determinato dalla unita tabella.

L'organico del personale subalterno, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà stabilito con apposito regolamento.

Art. 3.

Alle spese di cui all'articolo precedente e a quelle pel funzionamento degli Istituti predetti si provvede col fondo di L. 30,000, stanziato nel capitolo 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio 1911-912 (la cui dizione sarà modificata, in conformità alla presente legge, con decreto Ministeriale), e nel capitolo corrispondente degli esercizi successivi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA dei posti del personale direttivo negli Istituti zootecnici delle provincie di Campobasso, Arezzo e Potenza.

Denominazione dei posti	Numero	Stipendio annuo	
		Individuale	Complessivo
Direttore	3	4,000	12,000

N. B. — Il posto di direttore per l'Istituto zootecnico in provincia di Arezzo sarà conferito all'attuale direttore della stazione zootecnica esistente in Poppi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
NITTI.
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro, a **S. M. il Re,** *in udienza del 31 luglio 1911, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 34,294.85 dal fondo di riserva per le spese impreviste, occorrenti per definire la vertenza Cerruti.*

SIRE!

L'annosa vertenza Cerruti fra l'Italia e la Colombia venne definita in modo soddisfacente pel nostro paese, con sentenza 6 luglio della commissione arbitrale mista istituita in base a convenzione 28 ottobre 1909.

Secondo il disposto da questa convenzione il Governo italiano deve corrispondere, oltre gli onorari al proprio arbitro, metà di

quelli dovuti al superarbitro e metà di tutte le altre spese causate dall'arbitrato stesso.

Siccome, giusta la predetta convenzione al pagamento di tali spese deve provvedersi entro trenta giorni dalla data della notificazione della succitata sentenza (6 luglio), si manifesta l'urgenza di apprestare i mezzi all'uopo necessari, non essendo essi inscritti in bilancio.

Il Governo ha perciò deliberato di valersi della facoltà consentitagli dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale per prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste, la somma occorrente in L. 34,294.85, inscrivendola ad uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

A ciò provvede il seguente schema di decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre all'augusta sanzione di Vostra Maestà.

Il numero 871 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Vista l'assegnazione di L. 1,000,000 del fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-912, è autorizzata una prima prelevazione nella somma di lire trentaquattromiladuecentonovantaquattro e centesimi ottantacinque (34,294.85) da inscriversi ad un nuovo capitolo col n. 65-*ter* e la denominazione: « Spesa per onorari ad arbitri ed altre relative alla vertenza Cerruti fra l'Italia e la Colombia, definita con sentenza 6 luglio 1911 della commissione arbitrale mista istituita in base a convenzione 28 ottobre 1909 » nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario in corso.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 874 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 722, che proroga al 31 dicembre 1911 la facoltà concessa al Governo dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Riconosciuta la necessità di continuare a corrispondere ancora per l'esercizio 1911-912, una speciale indennità di disagiata residenza ai funzionari che prestano servizio nei comuni che furono maggiormente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, inscrivendo nei bilanci dei vari Ministeri le somme occorrenti all'uopo;

Viste le leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, che hanno istituito un conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici fino al limite di L. 88 milioni, per provvedere a lavori e bisogni urgenti in dipendenza del terremoto suddetto;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 466;

Riconosciuta la necessità di estendere parzialmente la disposizione di cui all'art. 73 della legge predetta, relativa agli impiegati e salariati delle Amministrazioni pubbliche locali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1911 e fino al 30 giugno 1912 agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni governative residenti nei comuni appresso indicati è concessa una indennità di disagiata residenza nella misura che segue:

a) nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, tre decimi delle indennità di missione regolamentari ed in ogni caso una somma mensile non maggiore di L. 100, nè minore di L. 30;

b) nei comuni che per verifiche già eseguite alla data del presente decreto, risultino avere avuto una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'ottanta per cento, L. 30 mensili.

Art. 2.

Il conto corrente fra il tesoro dello Stato ed il Ministero dei lavori pubblici di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, è esteso ai Ministeri indicati nel seguente articolo allo scopo di prelevarne i fondi necessari per corrispondere l'indennità di missione stabilita dal precedente articolo.

Art. 3.

Dal conto corrente di cui all'art. 2 e agli effetti indicati nell'articolo medesimo è autorizzato un prelevamento di L. 1,193,000 da stanziarsi nella categoria III « Movimento di capitali » dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1911-912 al nuovo capitolo n. 226-*bis* « Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere un'indennità di disagiata residenza ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni più gravemente danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

La predetta somma di L. 1,193,000 sarà ripartita ed inscritta ad uno speciale capitolo con la denominazione « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 0[0 » nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1911-1912 come segue:

Cap. n. 171-*bis*. Ministero del tesoro, L. 55,000.
Cap. n. 261-*bis*. Ministero delle finanze, L. 140,000.
Cap. n. 38-*bis*. Ministero di grazia e giustizia, L. 170,000.
Cap. n. 221-*ter*. Ministero dell'istruzione pubblica, L. 160,000.
Cap. n. 175-*bis*. Ministero dell'interno, L. 160,000.
Cap. n. 134-*bis*. Ministero delle poste e dei telegrafi, L. 383,000.
Cap. n. 83-*ter*. Ministero della guerra, L. 70,000.
Cap. n. 113-*quinquies*. Ministero della marina, L. 25,000.
Cap. n. 166-*bis*. Ministero di agricoltura, industria e commercio, L. 30,000.
Totale L. 1,193,000.

Art. 4.

Per il periodo di tempo indicato nell'art. 1° le Amministrazioni dei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi, sono autorizzate a concedere a rate mensili, posticipate sui propri bilanci, ai dipendenti impiegati e salariati, i cui posti siano compresi nelle piante organiche già approvate prima della data del presente decreto una indennità pari a tre dodicesimi dello stipendio annuale ed in ogni caso non superiore a L. 50 e non inferiore a L. 30 mensili, purchè l'indennità mensile non superi un dodicesimo dello stipendio o salario annuale.

Per lo stesso periodo di tempo le Amministrazioni dei comuni nei quali, in base a verifiche già eseguite, risulti una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'ottanta per cento, sono autorizzate a concedere a rate mensili posticipate sui propri bilanci ai dipendenti impiegati e salariati, i cui posti sono compresi nelle piante organiche già approvate prima della data del presente decreto, una indennità di L. 20 mensili, purchè l'indennità medesima non superi un dodicesimo dello stipendio o salario annuo.

Uguali facoltà sono consentite alle Amministrazioni delle provincie di Messina e Reggio Calabria per i loro impiegati e salariati, residenti rispettivamente nei comuni di cui sopra.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 luglio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con R. decreto del 6 luglio 1911:

Bontempo Giuseppe, geometra aggiunto di 4ª classe, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, con decorrenza dal 1° luglio 1911.

Con R. decreto del 13 luglio 1911:

Contadini Emidio, geometra aggiunto di 5ª classe, è collocato, d'ufficio, in aspettativa, per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 1100, a decorrere dal 1° agosto 1911.

Gianfelici Carlo, geometra aggiunto di 4ª classe, in aspettativa per motivi di salute, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, a decorrere dal 16 giugno 1911.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Aradeo e di Neviano, in provincia di Lecce, è stato, con decreto odierno, esteso a detti comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a, b* e *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 16 agosto 1911.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 14 corr., in Santa Lucia Extra, provincia di Verona, e in Binetto, provincia di Bari, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 17 agosto 1911.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei risparmi e dei vaglia

CASSE DI RISPARMIO POSTALI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di dicembre 1910*

OPERAZIONI FRUTTIFERE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti e prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	13	61,599	19,581	42,018	328,466	276,877
Mesi precedenti dell'anno in corso	190	627,968	376,913	251,055	3,798,202	3,049,277
Somme totali dell'anno stesso	203	689,567	396,494	293,073	4,126,668	3,326,154
Anni 1876-1909	9,043	13,823,870	8,673,253	5,150,617	76,277,682	53,294,907
Somme complessive	9,246	14,513,437	9,069,747	5,443,690	80,404,350	56,621,061

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di dicembre	76,477,161 35	43,062,431 08	119,539,592 43	63,273,147 02	56,266,445 41
Mesi precedenti dell'anno in corso	799,742,790 62	—	799,742,790 62	667,544,135 83	132,198,654 79
Somme totali dell'anno stesso	876,219,951 97	43,062,431 08	919,282,383 05	730,817,282 85	188,465,100 20
Anni 1876-1909	9,635,663,622 85	453,042,307 85	10,088,705,930 70	8,503,592,253 57	1,585,113,677 13
Somme complessive	10,511,883,574 82	496,104,738 93	11,007,988,313 75	9,234,409,536 42	1,773,578,777 33

RISCOSSIONE D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di dicembre	8,914	37,376 99
Mesi precedenti dell'anno in corso	328,235	22,037,739 62
Somme dell'anno stesso	337,149	22.075,116 61
Anni 1878-1909	6,051,485	471,499,678 64
Somme complessive	6,388,634	493,574,795 25

CASSE DI RISPARMIO a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	257	15,325 27	4,579 18
Mesi precedenti dell'anno in corso	3,450	286,376 04	568,762 12
Somme dell'anno stesso	3,707	301,701 31	573.341 30
Anni 1886-1909	74,477	3,846.175 58	2,719,352 78
Somme complessive	78,184	4,147,876 89	3,292,694 08

RISPARMI DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	8,189	5,995,338 47	803,118 35
Mesi precedenti dell'anno in corso	80,480	56,664,238 15	10,162,571 72
Somme dell'anno stesso	88,669	62,659,576 62	10,965,690 07
Anni 1890-1909 .	505,970	363,864,021 50	45,575,983 89
Somme compless.	594,639	426,523,598 12	56,541,673 96

LIBRETTI INTESTATI a minorenni con inibizione ai rimborsi

	Quantità dei libretti		
	Emessi	Svincolati od estinti	Rimasti in corso
Mese di dicem.	1946	507	
Mesi precedenti dell'anno in corso . . .	14804	6,398	
Somme dell'anno stesso .	16750	6,905	75,202
Anni 1894-1909	102630	37,273	
Somme compl.	119380	44,178	

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributo	
	Quantità	Importo
Mese di dicembre	71,245	680,405 79
Mesi precedenti dell'anno in corso	157,250	1,006,655 26
Somme dell'anno stesso	228,495	1,687,061 05
Anni 1899-1909 .	1,228,524	9,077,241 26
Somme compless.	1,457,019	10,764,302 31

OPERAZIONI INFRUTTIFERE.

	DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di dicembre.	3,287	1,485,381 29	7,023	1,509,986 60	
Mesi precedenti dell'anno in corso. .	33,141	11,791,650 89	52,831	11,917,246 59	
Somme totali dell'anno stesso . .	36,428	13,277,032 18	59,854	13,427,233 19	18,793,250 73
Anni 1883-1909	1,136,550	744,350,999 43	1,697,703	725,407,547 69	
Somme complessive	1,172,978	757,628,031 61	1,757,557	738,834,780 88	

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di dicembre.	91	41,720 05	101	51,476 15
Mesi precedenti dell'anno in corso.	1,171	587,747 07	909	488,360 79
Somme dell'anno stesso	1,262	629,467 12	1,010	539,836 94
Anni 1906-1909	3,203	1,517,199 08	2,584	1,201,063 28
Somme complessive	4,465	2,146,666 20	3,594	1,740,900 22

LIBRETTI RINNOVATI
in conseguenza della riforma contabile approvata con legge 24 dicembre 1908, n. 719

	Quantità
Mese di dicembre	33,580
Mesi precedenti dell'anno in corso	1,596,865
Somma dell'anno stesso	1,630,445
Anno 1909	1,172,018
Somma complessiva	2,802,463

OPERAZIONI ESEGUITE
da uffici diversi da quelli di emissione dei libretti

	QUANTITÀ	
	Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	11,954	18,484
Mesi precedenti dell'anno in corso	112,596	161,419
Somme dell'anno stesso	124,550	179,903
Anno 1909	19,033	34,845
Somme complessive	143,583	214,748

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di dicembre	1,217	2,865,329 29
Mesi precedenti dell'anno in corso	13,260	30,470,616 76
Somme dell'anno stesso	14,477	33,335,946 05
Anni 1876-1909	349,715	444,237,881 90
Somme complessive	364,192	477,573,827 95

SOMME
cadute in prescrizione

	IMPORTO
Mese di dicembre	8,891 92
Mesi precedenti dell'anno in corso	46,357 51
Somme dell'anno stesso	55,249 43
Anni 1905-1909	542,246 84
Somme complessive	597,496 27

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con Regi decreti del 5 gennaio 1911:

Lanzetta Camillo, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Fauglia, in aspettativa per causa d'infermità fino a tutto il 31 gennaio 1911, è posto fuori del ruolo organico, dichiarandosi vacante il detto mandamento di Fauglia.

Chiarini Oreste, giudice aggiunto di 1ª categoria, con funzioni di pretore nel mandamento di Cabras, in aspettativa per causa di infermità dal 2 ottobre 1910, è posto fuori del ruolo organico, dichiarandosi vacante il detto mandamento di Cabras.

Con Regi decreti del 15 gennaio 1911:

Barone cav. Luciano, consigliere di Corte d'appello in aspettativa per infermità a tutto il 17 dicembre 1910, temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, continua a sua domanda, nell'aspettativa stessa sino a tutto gennaio 1911.

Collenza cav. Carlo, presidente di tribunale, in aspettativa per infermità a tutto il 15 dicembre 1910, temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa stessa dal 16 dicembre 1910 a tutto il 21 gennaio 1911.

Con Regi decreti del 19 gennaio 1911,
Sentito il Consiglio dei Ministri:

De Arcayne Delitala comm. Genesio, procuratore generale presso la Corte d'appello di Lucca, è nominato procuratore generale presso la Corte di cassazione di Palermo.

Bolognini comm. Saverio, presidente di sezione della Corte d'appello di Parma, con l'annuo stipendio di L. 12,000.

Fusinato cav. Angelo, presidente di sezione della Corte d'appello di Venezia, in funzioni di presidente di Corte d'assise, cessa dalle anzidette funzioni ed è destinato nella qualità di presidente di sezione alla Corte d'appello di Venezia.

Con Regi decreti del 19 gennaio 1911,
registrati alla Corte dei conti il 21 stesso mese:

Santasilla cav. Giuseppe, consigliere della Corte di apppello di Roma, in aspettativa per infermità per un anno dal 16 ottobre 1910, e temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, dal 16 gennaio 1911, continuando nella detta aspettativa, ed a percepire l'attuale assegno in ragione della metà dello stipendio dichiarandosi vacante dall'anzidetto giorno 16 gennaio 1911 un posto di consigliere nella Corte di appello di Roma.

Carretto cav. Giacomo, consigliere di Corte di appello, assegnato al ruolo della Corte di appello di Roma e destinato in funzioni di presidente di sezione del tribunale civile e penale di Roma, è, a sua domanda, esonerato dalle dette funzioni e tramutato alla Corte d'appello di Roma.

Valerio cav. Santo, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Oneglia, applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, è tramutato a Frosinone, continuando nella detta applicazione.

Calenda cav. Roberto, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Trani, incaricato di reggere la regia procura presso il tribunale civile e penale di Oneglia, è invece incaricato di reggere la Regia procura presso il tribunale civile e penale di Frosinone.

Con Regi decreti del 19 gennaio 1911:

Collenza cav. Carlo, presidente di tribunale in aspettativa per infermità a tutto il 21 gennaio 1911, temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 22 gennaio 1911, ed è nominato consigliere della Corte d'appello di Trani.

Tutti i decreti reali e ministeriali, nonchè gli altri atti riguardanti il consigliere della Corte d'appello di Milano, cav. Santorio Romeo, sono rettificati nel senso che al nome Romeo devono precedere quelli di Giuseppe e Callisto.

Barone cav. Luciano, consigliere di Corte di appello, in aspettativa per infermità a tutto gennaio 1911, temporaneamente posto fuori del ruolo organico della magistratura, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 1° febbraio 1911, in qualità di consigliere della Corte d'appello di Napoli.

Longhi cav. Silvio, consigliere di Corte di appello, assegnato al ruolo della Corte d'appello di Cagliari, destinato in funzioni di presidente di sezione del tribunale civile e penale di Cagliari ed incaricato pel biennio 1910-911 delle funzioni di segretario della Suprema Corte disciplinare e delle commissioni speciali, è, col suo consenso, tramutato alla Corte d'appello di Palermo, in qualità di consigliere, continuando nelle funzioni di segretario della Corte Suprema e delle Commissioni anzidette.

Greco Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Salò, nominato per anzianità, consigliere della Corte d'appello di Venezia.

De Logu Filippo, giudice del tribunale civile e penale di Cagliari, è nominato, per anzianità, consigliere di Corte d'appello, assegnato al ruolo della Corte d'appello di Cagliari e destinato in funzioni di presidente di sezione del tribunale civile e penale di Cagliari.

Lanni Pietro, giudice del tribunale civile e penale di Potenza, è nominato, per anzianità, consigliere di Corte d'appello, assegnato al ruolo della Corte di appello di Trani è destinato in funzioni di presidente di sezione di tribunale civile e penale di Lucera.

Conio Domenico, giudice del tribunale civile e penale di Genova, è nominato, per anzianità, presidente del tribunale civile e penale di Nuoro.

D'Agostino Nicola, giudice del tribunale civile e penale di Catanzaro, è nominato, per anzianità, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro.

Negri Paolo, giudice del tribunale civile e penale di Torino, è nominato, per anzianità, consigliere della Corte d'appello di Aquila.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 agosto 1911, in L. 100.54.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

17 agosto 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 $^3/_4$ % *netto*	103,01 10	101,13 60	102,52 04
3 $^1/_2$ % *netto*	102,89 69	101,14 69	102,44 01
3 % *lordo*	71,16 67	69,93 67	70,25 18

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DI ARTIGLIERIA ED ARMAMENTI

(Ufficio amministrativo)

CONCORSO per esame e per titoli ad un posto di chimico di 2ª classe negli specialisti laureati del personale civile tecnico delle Direzioni di artiglieria ed armamenti della Regia marina.

Art. 1.

È aperto un concorso, per esami e per titoli, ad un posto di chimico di 2ª classe negli specialisti laureati delle Direzioni di artiglieria ed armamenti della R. marina, con l'annuo stipendio di lire 2500 (1).

Art. 2.

Le condizioni che si richiedono per essere ammessi al concorso, sono:

a) essere cittadino italiano. (Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini di altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità);

b) non avere oltrepassato il 35° anno di età;

c) avere sempre tenuto condotta regolare;

d) avere l'attitudine fisica necessaria all'impiego cui aspira il candidato;

(1) La progressività della carriera dei chimici, secondo il vigente ordinamento è la seguente:

Chimico di 2ª classe	a L.	2500	N. 1
» di 1ª »	»	3000	» 2
» principale di 3ª classe	»	3500	» 1
» » 2ª »	»	4000	» 2
» » 1ª »	»	4500	» 1
	»	5500	» 1
			N. 8

Per ogni sei anni di permanenza nella classe hanno inoltre diritto all'aumento di un decimo dello stipendio, sino a raggiungere quello immediatamente superiore.

e) avere riportata la laurea in chimica pura od in chimica e farmacia, in una Università del Regno;

f) conoscere sufficientemente almeno due lingue straniere;

g) possedere titoli che comprovino la speciale attitudine a coprire l'impiego messo a concorso;

h) sottostare ad un esame di prova in quelle meterie che sono specificate nel programma che fa seguito al presente decreto.

Art. 3.

Le domande, in carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero della marina (Direzione generale di artiglieria ed armamenti), non più tardi del 1° ottobre 1911 e corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita, debitamente legalizzato;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha domicilio, o la sua abituale residenza, debitamente legalizzato;

d) certificato generale, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

e) certificato dell'esito di leva;

f) certificato medico, debitamente legalizzato;

g) diploma di laurea in chimica;

h) certificato dei punti ottenuti nell'esame di laurea e negli esami speciali:

i) certificati comprovanti la conoscenza dell'inglese o del tedesco;

k) tutti i titoli che l'aspirante crederà di presentare, quali attestati di studi fatti, di servizi prestati, di nomine, di premi ottenuti, ecc., per certificare al concorso la propria idoneità ed abilità nell'esercizio della professione di chimico.

I documenti *c)* e *d)* debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 4.

L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni di chimico verrà constatata mediante visita medica inappellabile passata da 2 ufficiali medici della Regia marina.

Art. 5.

Il Ministero si riserva di assumere tutte le informazioni che crederà sul conto degli aspiranti e deciderà inappellabilmente sull'ammissione dei candidati al concorso.

Art. 6.

Gli aspiranti ammessi al concorso saranno avvisati, a suo tempo, del giorno e dell'ora in cui dovranno trovarsi a Spezia per subire la visita medica ed indi iniziare le prove di esami.

Art. 7.

Gli esami, che saranno dati in base all'annesso programma, avranno principio nel mese di novembre 1911 presso la Direzione di artiglieria ed armamenti del regio arsenale di Spezia, innanzi ad apposita Commissione che sarà nominata, a suo tempo, dal sottoscritto, e composta come segue:

Capitano di vascello, *presidente*.
Professore universitario di chimica *membro*.
Chimico principale di 1ª o 2ª classe »
Funzionerà da *segretario* uno dei membri designato dal presidente.

Per la procedura degli esami - nella parte non considerata in questo decreto - saranno osservate le norme contenute negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati, approvato con regio decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 8.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esami, la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione dei titoli, di cui alla lettera *k)* dell'articolo 3, dando un voto complessivo per ogni candidato, da 0 a 5, che contribuirà a formare il punto medio finale nel modo indicato nell'articolo 9.

Art. 9.

A ciascuna delle prove di esami sono attribuiti 20 punti. Per essere dichiarato idoneo, il candidato deve ottenere almeno 10 punti in ciascuna prova.

È inoltre attribuito a ciascuna prova di esame il coefficiente indicato nel programma qui annesso. E pertanto, la votazione per la classifica dei candidati ha luogo nel seguente modo:

Il punto medio di ciascuna prova risulta dalla somma dei punti divisa pel numero degli esaminatori.

La media così ottenuta dal candidato in ciascuna delle prove si moltiplica per il relativo coefficiente indicato nel programma qui annesso ed il totale della somma dei prodotti, più il punto conseguito sui titoli, di cui all'art. 8, diviso per il numero delle prove, dà il punto medio finale.

La graduatoria dei candidati è determinata in base a quest'ultimo risultato.

Il candidato primo inscritto nella graduatoria sarà vincitore del posto messo a concorso, e nessun valore ulteriore avrà la graduatoria stessa per gli altri candidati dichiarati idonei.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, prima di conseguire la nomina a chimico di 2ª classe, dovrà subire, con esito favorevole, un esperimento di 3 mesi presso un laboratorio chimico della Regia marina, a meno che non abbia provato di aver frequentato con assiduità e profitto (dopo conseguita la laurea), per almeno un anno, un Istituto scientifico dello Stato, od un laboratorio chimico di Amministrazioni comunali, o di importanti stabilimenti industriali.

Durante l'esperimento, l'aspirante chimico di 2ª classe godrà di una retribuzione giornaliera di lire 6.

Art. 11.

Il vincitore del concorso dovrà raggiungere a sue spese la destinazione che gli sarà assegnata nel termine stabilito dal Ministero; in caso contrario si riterrà che egli abbia rinunziato alla nomina.

Roma, 3 agosto 1911.

Il ministro
LEONARDI-CATTOLICA.

PROGRAMMA DI ESAMI per la nomina a chimico di 2ª classe negli specialisti laureati del personale civile tecnico delle Direzioni di artiglieria ed armamenti.

1.

Analisi chimica qualitativa di un miscuglio intimo di non meno di cinque sali e *relazione scritta* sui risultati ottenuti. (Coefficiente 3).

Tempo concesso: ore 10 consecutive (compreso quello per la relazione scritta).

2.

Analisi qualitativa comprendente almeno due determinazioni e *relazione scritta* sui risultati ottenuti. (Coefficiente 3).

Tempo concesso: 3 giornate di 10 ore consecutive ciascuna (compreso quello per la relazione scritta).

3.

Relazione scritta su di uno dei seguenti argomenti di *chimica tecnologica*. (Coefficiente 3).

Tempo concesso: 8 ore consecutive.

1. Ossigeno ed idrogeno — Loro preparazione industriale ed applicazioni.

2. Cloro — Acido cloridrico — Ipocloriti — Clorati e perclorati.
3. Solfo — Anidride solforosa — Acido solforico.
4. Acido nitrico, nitrati — Ammoniaca e suoi sali più in uso.
5. Carbonio: sue varietà più in uso come combustibili — Saggi più importanti per determinare il loro valore industriale.
6. Combustibili liquidi — Benzina, petroli, naftetini — Saggi analitici più importanti da eseguirsi sui medesimi.
7. Idrato sodico e potassico — Loro carbonati e nitrati.
8. Zinco — Rame — Alluminio — Loro sali e leghe piu importanti.
9. Ferro — Nichel — Manganese — Cromo — Cenni su analisi di acciai.
10. Piombo — Litargirio — Minio — Biacca — Antimonio — Stagno — Cenni sulle leghe più importanti dei medesimi.
11. Materie grasse — Saponi — Candele steariche.
12. Glicerina — Nitroglicerina e dinamiti.
13. Polvere pirica ordinaria — Sua fabbricazione — Analisi.
14. Cellulosio — Nitrocellulose — Cenni sulle polveri infumi più in uso.
15. Lubrificanti in genere — Olio di oliva — Olii minerali — Olii soffiati.
16. Olio di lino — Olio essenziale di trementina — Pitture — Vernici.

4.

Discussione orale sulle relazioni di cui sopra (Coefficiente 3).

5.

Esercizio di traduzione in italiano di qualche brano di chimica tecnologica, da due diverse lingue straniere, cioè dall' inglese o dal tedesco, oltre il francese, a scelta dell'aspirante. (Coefficiente 2).

La Commissione esaminatrice preparerà tanti temi d'analisi per quanti saranno i candidati che si presenteranno alle singole prove. Ciascun candidato estrarrà a sorte il tema da doversi svolgere.

Durante le prove di chimica analitica sarà assolutamente vietato l'uso di tavole o guide di qualsiasi genere mentre nelle altre prove sarà permesso di consultare tavole e prontuari a stampa, escludendo però l'uso di manoscritti.

Roma, 3 agosto 1911.

Il ministro
LEONARDI-CATTOLICA

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE DELL'INSEGNAMENTO AGRARIO, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

CONCORSO ad una borsa di perfezionamento all'estero a favore di giovani licenziati dalla R. scuola di setificio di Como.

È aperto un concorso per titoli ad una borsa di perfezionamento tecnico all'estero fra i licenziati nell'anno 1911 dalla R. scuola di setificio di Como destinata alla pratica professionale in un importante stabilimento estero di tessitura.

Il godimento della borsa avrà la durata di un anno e l'ammontare sarà di L. 2500 lorde (da pagarsi a rate bimestrali posticipate), nelle quali si intende compreso anche il rimborso delle spese di viaggio.

Il Ministero si riserva la facoltà di revocare la concessione della borsa in caso di scarsa diligenza o di poco lodevole condotta.

Per parteciparo al concorso è necessario presentare la domanda in carta da bollo da L. 1.20 al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) non più tardi del 30 settembre p. v.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti muniti delle necessarie autenticazioni:
1° atto di nascita;
2° cetificato di cittadinanza italiana;
3° certificato penale di data recente;
4° certificato di buona condotta di data recente;
5° diploma di licenza (in originale od in copia autentica);
6° certificato dei punti ottenuti negli esami di promozione e di licenza.

I concorrenti dovranno inoltre dimostrare di non avere impedimento, per gli obblighi di leva, a compiere il perfezionamento tecnico, subito dopo il conferimento della borsa e potranno unire alla domanda tutti quegli altri documenti, che riterranno opportuno sottoporre alla commissione giudicatrice, a prova della loro capacità ed attitudine.

Roma, 14 agosto 1911.

Il ministro
NITTI.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. scuola normale superiore universitaria di Pisa

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso nella R. scuola normale superiore universitaria di Pisa a

N. 6 posti per alunni della prima categoria nella classe di lettere e filosofia;

N. 6 posti per alunni della prima categoria nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Al primo dei vincitori del concorso nella classe di lettere e filosofia ed al primo dei vincitori nella classe di scienze fisiche, matematiche e naturali, sarà accordato o un posto gratuito nel convitto annesso alla scuola o un posto di alunno aggregato con sussidio mensile di L. 75 per un tempo non superiore ai mesi 8.

Nel caso che al principio del nuovo anno scolastico vi siano disponibili nuovi posti gratuiti, o posti con sussidio, o quando in una classe non siansi potuti conferire tutti i posti suddetti, i posti disponibili potranno essere conferiti per intero o in parte ad altri vincitori del concorso dell'una o dell'altra delle due classi a scelta del Consiglio direttivo per la classe, ma nell'ordine delle graduatorie rispettive.

I vincitori del concorso che non ottengano nè posto gratuito, nè sussidio, verranno nominati alunni convittori a pagamento, o alunni aggregati senza sussidio.

Il Consiglio direttivo della scuola, proporrà al Ministero quelli che dovranno avere il sussidio e quelli che dovranno avere il posto gratuito di convittore senza tenersi affatto vincolato dalle domande che facessero i concorrenti e dalla graduatoria del concorso nel fare la designazione pei posti gratuiti o pei posti con sussidio, restando però sempre in sua facoltà di proporre in qualunque tempo il passaggio di qualsiasi alunno dal posto con sussidio a quello di convittore gratuito o viceversa.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali.

Quelli scritti principieranno la mattina del 31 ottobre p. v., a ore 8 precise.

Le domande di ammissione al concorso, corredate dei relativi certificati debitamente legalizzati dalle competenti autorità, dovranno essere inviate, non più tardi del 20 ottobre 1911, alla Direzione della scuola, e non più tardi del 15 ottobre 1911, ai rettori delle RR. Università di Bologna, Catania, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Roma e Torino.

Gli esami potranno essere fatti anche presso queste Università quando i concorrenti lo richiedano nella loro domanda.

Le norme per il concorso sono indicate nel regolamento della scuola, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Gli alunni ammessi alla scuola saranno sottoposti a tutte le norme fissate dal regolamento ora indicato, ed a quelle dei regolamenti che fossero emanati in seguito.

Dalla R. scuola normale superiore,
Pisa, il 27 luglio 1911.

Il direttore
U. DINI.

Estratto del regolamento della R. scuola normale superiore di Pisa, approvato con R. decreto 12 ottobre 1908, n. 649.

Art. 1.

La R. scuola normale superiore, istituita in Pisa con *motu-proprio* granducale del 28 novembre 1846, ha per oggetto:

1° di preparare ed abilitare all'insegnamento nelle scuole medie;

2° di promuovere, con studi di perfezionamento, l'alta coltura scientifica e letteraria.

Art. 2.

Essa si compone di due classi:

1ª lettere e filosofia;

2ª scienze matematiche, fisiche e naturali.

La prima classe si divide nelle tre sezioni seguenti:

1ª di lettere;

2ª di storia e geografia;

3ª di filosofia e pedagogia.

La seconda classe si divide nelle quattro sezioni seguenti:

1ª matematica;

2ª fisica;

3ª chimica;

4ª scienze naturali.

Nella scuola vi sono due categorie di alunni.

La prima categoria è quella degli alunni che tendono a raggiungere ambedue i fini che si propone la scuola.

La seconda categoria è quella degli alunni che tendono a raggiungere soltanto il primo fine.

Alunni della prima categoria.

Art. 3.

Nella prima categoria di alunni vi saranno alunni convittori e alunni aggregati.

Con decreto Ministeriale un alunno potrà passare da convittore ad aggregato o viceversa, quando il direttore della scuola, sentito il Consiglio direttivo, ne faccia opportuna proposta al Ministero.

Art. 4.

Gli alunni della prima categoria saranno convittori a posto gratuito e convittori a pagamento, aggregati con sussidio ed aggregati senza sussidio, nel numero che verrà determinato ogni anno con decreto Ministeriale.

Art. 5.

I posti di alunni convittori gratuiti e di aggregati con sussidio saranno assegnati con norme speciali a quelli che si saranno maggiormente distinti negli esami di ammissione alla scuola o negli studi fatti come alunni della scuola stessa.

Art. 6.

Gli aggregati con sussidio avranno l'assegno di L. 75 al mese per tutto il tempo in cui è aperta la scuola; ma per non più di otto mesi.

Nel caso di non completa erogazione del fondo assegnato per tali sussidi per l'esercizio finanziario in corso, sulle somme disponibili potranno essere accordati sussidi straordinari ad alunni della scuola, su proposta del Consiglio direttivo.

Gli alunni convittori a pagamento dovranno pagare la retta di L. 80 al mese durante lo stesso tempo.

Art. 7.

Il corso della scuola normale, per gli alunni della prima categoria, si compone di due anni di studi preparatorî e di due anni di studi normalistici.

Potrà esservi un quinto anno di studi di perfezionamento, e di studi pratici e di tirocinio nelle scuole medie della città; e in tal caso fra i giovani che vi saranno iscritti, quelli che si saranno maggiormente distinti potranno essere proposti dal Consiglio direttivo al Ministero per la conservazione del posto che avevano, e per un sussidio straordinario.

Art. 8.

L'anno scolastico della scuola normale si apre contemporaneamente a quello universitario, e si chiude dopo finiti gli esami universitari e normalistici, ma non più tardi dell'anno scolastico universitario.

Art. 9.

La divisione degli alunni della prima classe fra le varie sue sezioni vien fatta soltanto per quelli degli anni normalistici.

Per gli alunni della seconda classe tale divisione oltre a farsi sempre per quelli degli anni normalistici, potrà essere fatta anche per quelli degli anni di studi preparatorî in corrispondenza alle disposizioni del regolamento universitario della facoltà di scienze.

Un giovane potrà chiedere di passare da una sezione ad un'altra o di iscriversi a due sezioni ad un tempo, e il Consiglio direttivo deciderà sulla sua domanda.

Quando la sua domanda sia accolta favorevolmente, esso non riceverà che un solo sussidio se sarà alunno aggregato.

Art. 10.

Negli anni di studi preparatorî i giovani seguono i corsi del primo e secondo anno delle facoltà rispettive nell'ordine che per l'anno corrispondente viene indicato dalla facoltà relativa; fanno nell'interno della scuola conferenze, esercitazioni e lavori sotto la direzione dei professori interni e degli alunni degli ultimi anni normalistici, e attendono a insegnamenti speciali e allo studio delle lingue straniere.

I giovani degli anni normalistici seguono le norme tracciate dai regolamenti pel secondo biennio di studi della facoltà di lettere e filosofia e di quella di scienze, e seguono altresì quelli dei regolamenti delle scuole di magistero, in quanto si accordano colle disposizioni del presente regolamento.

Oltre a ciò, i giovani degli ultimi anni assistono quelli degli anni preparatorî nelle loro conferenze e nei loro lavori, e fanno ad essi lezioni speciali da stabilirsi d'accordo col direttore della scuola, il quale sentirà per questo, il Consiglio direttivo.

Art. 11.

Finito il corso normalistico e conseguita la laurea, gli alunni della prima categoria dovranno dare un esame finale, superato il quale sarà loro rilasciato un diploma di abilitazione all'insegnamento speciale nelle scuole medie firmato dal rettore della R. Università e dal direttore della scuola, e un certificato, firmato dal direttore, relativo agli esami e agli studi speciali e di perfezionamento fatti nella scuola.

L'esame finale sarà dato dinanzi ad una Commissione composta del direttore della scuola come presidente e dei professori della sezione relativa, e consisterà in una dissertazione sopra un soggetto scelto dallo studente ed in una lezione fatta alla presenza della Commissione esaminatrice. La Commissione avrà facoltà di interrogare il giovane sulla dissertazione, e su questioni di carattere pedagogico o di metodo attinenti all'insegnamento nelle scuole medie.

Art. 12.

Tutti i posti di alunni della prima categoria si daranno per concorso.

Un giovane potrà concorrere soltanto per uno degli anni preparatorî e per il primo anno normalistico.

Il Consiglio direttivo però potrà concedere che un giovane riuscito fra i classificati in un concorso per gli studi del primo anno normalistico in una sezione, venga ammesso anche al secondo anno di tali studi, avuto riguardo alle prove già date da lui negli studi anteriori.

Indipendentemente da ogni concorso il Consiglio direttivo, con l'approvazione del Ministero potrà ammettere alla scuola, ma soltanto come aggregati senza sussidio o come convittori a pagamento giovani che con gli studi od esami fatti abbiano già dato prova di speciale valore e distinzione, ma questi giovani non potranno conseguire il diploma di cui all'articolo precedente altro che quando abbiano fatto gli studi che il Consiglio direttivo fisserà, e abbiano conseguito la laurea. In mancanza di questa potranno avere soltanto un certificato degli studi fatti nella scuola.

Un giovane che abbia ottenuto un posto di alunno della prima categoria, per poterlo conservare, dovrà riportare ogni anno in tutti gli studi ed esercizi universitari e normalistici, fatti durante l'anno, i certificati di assistenza e di profitto proporzionati al fine che si propone la scuola, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio direttivo.

Quando manchi il certificato di profitto in qualche disciplina, il giovane decaderà senz'altro dal godimento del posto di alunno della scuola normale.

A coloro che nell'esame di abilitazione non siano approvati, sarà sospeso il diploma finchè non abbiano dato prova manifesta del loro profitto con altro esame da subirsi dopo quel termine che sarà indicato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 13.

Dipendentemente dalla diligenza e dal profitto mostrati nei singoli studi e dagli esami superati, e tenuto conto delle norme e condizioni generali che il Consiglio direttivo all'uopo stabilirà, il direttore della scuola, sul parere favorevole del Consiglio direttivo, potrà proporre al Ministero che un alunno convittore a pagamento divenga a posto gratuito, ed un alunno aggregato senza sussidio divenga aggregato con sussidio o viceversa.

Art. 14.

Le iscrizioni per il concorso ai posti della prima categoria sono aperte presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università che hanno le Facoltà di lettere e di scienze.

Art. 15.

L'istanza per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata nei termini fissati nell'avviso che sarà pubblicato, al direttore della scuola o al rettore di una delle suddette Università, ed essere accompagnata dalla fede di nascita, da un certificato di buoni costumi rilasciato dall'autorità politica o comunale dell'ultimo domicilio, dal certificato penale, e da quello di sana costituzione fisica e dai certificati seguenti:

1. Pel primo anno di studi preparatorî nelle due classi, il certificato di licenza liceale, o di Istituto tecnico che si richiedono per le ammissioni alle corrispondenti Facoltà universitarie, e pel secondo anno i certificati comprovanti di avere superato gli esami e altre prove richieste dai regolamenti universitari per i corsi che la Facoltà relativa della R. Università, nella quale il giovane avrà fatto gli studi stessi, avrà indicati come più convenienti per un primo anno di studi universitari per la classe o sezione corrispondente.

2. Per l'ammissione al primo anno di studi normalistici, il certificato di avere superato tutti gli esami e prove prescritti per la licenza o per l'ammissione al terzo anno universitario per la classe o sezione corrispondente.

Art. 16.

Le domande dei concorrenti, insieme ai documenti relativi, dai rettori delle suddette Università verranno immediatamente inviate al direttore della scuola, il quale, dopo di avere esaminato le carte stesse formerà le liste degli ammissibili al concorso e le trasmetterà ai rettori delle rispettive Università per farne le debite partecipazioni ai concorrenti.

Art. 17.

Gli esami di concorso saranno scritti e orali, e avranno luogo nei giorni che saranno fissati dal direttore della scuola al principio dell'anno scolastico.

Art. 18.

Pel concorso al primo anno di studi preparatorî per la classe di lettere e filosofia, la prova scritta consisterà:

1° in un componimento italiano;

2° in una traduzione dal latino;

3° in una traduzione dal greco;

4° in un componimento sopra un tema di filosofia elementare o di storia.

E la prova orale consisterà:

1° nella interpretazione di un classico latino e di un classico greco;

2° in quesiti di storia della letteratura italiana, latina e greca;

3° in quesiti di storia e geografia;

4° in quesiti di logica.

Pel concorso al primo anno degli studi preparatorî per la classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, la prova scritta consisterà in tre dissertazioni, delle quali una si aggirerà sulla fisica, e le altre due sulle matematiche elementari.

La prova orale consisterà in interrogazioni sulle matematiche elementari e sulla fisica.

In tutte queste prove potranno essere richiesti anche esercizi pratici e risoluzioni di problemi.

Art. 19.

Pel concorso al posto di alunno del secondo anno di studi preparatorî, o del primo anno normalistico le prove scritte e orali saranno stabilite dal Consiglio direttivo scegliendo le materie delle prove, nel caso del concorso a secondo anno di studi preparatorî, fra quelle che la relativa Facoltà dell'Università di Pisa avrà indicate come più convenienti per gli studi universitari del primo anno della Facoltà stessa; e nel caso del concorso al posto di alunno del primo anno normalistico, scegliendole tra le materie obbligatorie del primo biennio di studi nella Facoltà relativa.

A questo scopo il direttore della scuola invierà ogni anno le relative istruzioni ai rettori delle Università del Regno indicate sopra.

Anche per queste prove potrà essere richiesto al candidato di fare esercizi pratici e risolvere problemi.

Art. 20.

Gli esami di concorso per le due classi si fanno presso la R. scuola normale superiore di Pisa e presso le Università indicate sopra.

Le prove orali sono fatte dinanzi a Commissioni speciali che presso la scuola sono nominate dal Consiglio direttivo e presiedute dal direttore, e presso le Università sono composte dei professori delle materie sulle quali cade l'esame, e presiedute da quello fra questi professori che sarà designato dal rettore.

Questi esami durano un'ora, e di essi vien fatto un processo verbale che sarà firmato dai membri della Commissione esaminatrice e spedito alla direzione della scuola normale.

Art. 21.

I termini per gli esami in iscritto sono trasmessi in tempo debito dal direttore della scuola ai rettori delle Università presso le quali si danno, e vengono aperti dal presidente della Commissione al principio dell'esame alla presenza dei concorrenti.

Art. 22.

I concorrenti avranno 8 ore di tempo per trattare il loro tema, e durante questo tempo non potranno comunicare fra loro, nè con persone estranee, e saranno sorvegliati a turno da uno o più membri della Commissione esaminatrice.

Art. 23.

I lavori scritti, chiusi in pieghi sigillati, vengono inviati al direttore della scuola normale, e sono esaminati e giudicati dalle Commissioni esaminatrici sopra indicate che risiedono in Pisa, alle quali sarà pure deferito l'esame e il giudizio sui lavori dei giovani che avranno dato l'esame colle stesse norme presso la scuola.

Art. 24.

Il direttore della scuola, tenendo conto del risultato degli esami orali e specialmente degli scritti, e sentito il Consiglio direttivo, classifica i concorrenti per ordine di merito, escludendo quelli che complessivamente nei loro esami scritti ed orali ottennero meno dei due terzi dei voti.

Fa poi le relative proposte al Ministero pei posti assegnati per quell'anno alla prima categoria secondo l'art. 4 di questo regolamento, tenendo conto della classificazione fatta sino a concorrenza dei posti suddetti.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Da Parigi le notizie intorno ai negoziati franco-tedeschi per l'incidente di Agadir sono prevalentemente pessimiste, perchè torna a prevalere l'incertezza. La quale proviene specialmente per qualche notizia da Berlino non più informata all'ottimismo sin qui seguito dalla stampa tedesca.

Secondo un telegramma da Berlino al *Temps* nei circoli politici tedeschi non si esita a riconoscere che lo stato dei negoziati non è soddisfacente.

Ecco ora qualche informazione di fonte tedesca:

Il *Berliner Tageblatt* accoglie con riserva la voce secondo la quale la chiusura delle trattative franco-tedesche circa il Marocco seguirebbe da presso l'intervista di Wilhelmshoe.

La *Wossische Zeitung* dice di aver motivo di supporre che i negoziati non abbiano dato finora alcun risultato positivo.

Il *Lokal Anzeiger* afferma che Cambon e Kiderlen Waechter stanno sempre cercando un accordo di massima. Lo stesso giornale scrive che non si tratta unicamente per la Germania di acquistare una certa estensione di terreno senza valore.

Il Governo francese dovrà per ciò che riguarda il sud del Marocco, mantenervi il principio della porta aperta, nel caso in cui venissero ulteriormente scoperti giacimenti minerari. Un trattato sarà concluso e pubblicato appena le basi generali dell'accordo saranno stabilite, ma rimarranno sempre i particolari da risolvere, in modo che, se sembra che si potranno notificare le basi generali prima del principio dell'autunno, la risoluzione definitiva non giungerà prima di un termine più lungo.

L'incertezza della situazione è confermata dal seguente dispaccio da Berlino, 17:

Nei circoli ufficiali si dichiara che lo stato dei negoziati franco-tedeschi circa il Marocco non è più quale era qualche giorno fa e che si sono verificate nuove divergenze.

L'ambasciatore francese, Cambon, deve avere oggi nel pomeriggio un nuovo colloquio col segretario di Stato per gli affari esteri, Kiderlen Waechter, durante il quale sembra si attenda un'altra esposizione del punto di vista francese, che porterebbe nuovi elementi di apprezzamento suscettibili di modificare il giudizio riservato che si fa della situazione.

Kiderlen Waechter parte stasera per Wilhelmshoe.

***

Le notizie della pacificazione albanese che giungono da diversi paesi sono in generale soddisfacenti; nullameno telegrafano da Costantinopoli, 17:

Corre voce che ieri tra le truppe e una banda albanese composta di circa un centinaio di uomini presso Argyrocastro sia avvenuto uno scontro nel quale due albanesi sarebbero rimasti uccisi e dieci feriti e venti fatti prigionieri.

Settanta albanesi di Argyrocastro che si erano uniti agli insorti si sono sottomessi.

***

Gli attriti tra la Porta e il Montenegro, secondo le ultime notizie, si sono nuovamente acuiti, sia per la delimitazione dei confini, sia per la notizia di un lieve conflitto tra montenegrini e turchi.

Le due notizie sono così telegrafate. Da Salonicco, 17:

Riza bey, capo dello stato maggiore dell'esercito, annuncia da Cussigne che non gli sembra più possibile risolvere col Montenegro la questione relativa alla frontiera, attesochè Joncovich non vuole ammettere il punto di vista turco.

Riza bey propone di risolvere la questione sottoponendola ad una commissione composta degli addetti militari esteri.

E da Costantinopoli, 17:

Secondo il *Tanin* una banda montenegrina proveniente da Podgoritza attaccò le truppe turche che però hanno respinto l'assalto.

La Porta ha incaricato l'inviato turco a Cettigne di intraprendere i passi opportuni presso il Governo montenegrino.

***

Abbiamo già ieri riferito intorno all'ultima nota della Turchia alle potenze protettrici di Creta. Ora da Costantinopoli 17, giungono i seguenti particolari:

La Porta, nella nota diretta alle potenze protettrici dell'isola di Creta, dichiara che essa non accetta nè il rinnovamento del mandato di Zaimis come alto commissario di Creta, nè la nomina di un altro alto commissario nelle stesse condizioni, e cioè la scelta del candidato da parte del Re di Grecia.

La Porta reputa che il momento attuale sia favorevolissimo per la soluzione definitiva della questione cretese.

***

Da Lisbona in questi giorni sono giunte notizie intorno alla discussione dell'Assemblea costituente che sta approvando la nuova costituzione repubblicana.

Sebbene non ancora definitive le modalità e i requisiti per la nomina del presidente, pure già si fanno i nomi dei candidati ed in proposito si telegrafa da Lisbona, 17:

In una riunione di deputati del gruppo Carnacho, il presidente dell'Assemblea, Braacamp, è stato scelto con 47 voti di maggioranza per la candidatura alla presidenza della Repubblica.

*** La lotta elettorale per la presidenza della Repubblica si trova circoscritta tra Bernardino Machado e Anselmo Braacamp.

***

Dalla Persia giungono alcune notizie contraddittorie circa la prevalenza dei partigiani dell'ex Scià o del Governo attuale.

Da Teheran telegrafano:

Hasmadan è caduta nelle mani dei partigiani dell'ex Scià.

*** Corre voce che l'ex Scià sia stato assassinato.

*** Si conferma il successo delle truppe del Governo.

***

La repubblica di Haiti, che può dirsi oramai pacificata internamente, ha bisogno di accordarsi anche nelle sue relazioni coll'estero.

Un dispaccio da Port-au-Prince, 17, in argomento, dice:

Il generale Lecomte ha prestato giuramento come presidente di Haiti.

I ministri esteri non assistevano alla cerimonia perchè hanno ricevuto l'ordine di non riconoscere la nuova Amministrazione fino a che non saranno stati pagati gli arretrati del debito haitiano.

CRONACA ITALIANA

Per la ricorrenza odierna dell'onomastico di S. M. la Regina tutti gli edifizi pubblici e molte abitazioni private hanno issata la bandiera nazionale. Anche le Ambasciate e i Consolati issarono la bandiera della rispettiva nazione accanto a quella dell'Italia.

Questa sera sulle principali piazze, illuminate a festa, le musiche municipale e militari eseguiranno scelti programmi

Interprete dell'universale sentimento della cittadinanza verso l'Augusta Signora che dal trono diffonde tanto esempio di grazia, di bontà e di dolcezza materna, il sindaco ha inviato a Sua Maestà un telegramma augurale.

S. E. Giolitti. — Col treno delle 11.15 da Cuneo giunse ieri a Torino S. E. il presidente del Consiglio, cav. Giolitti.

Commemorazione patriottica. — Ad Altamura, ieri mattina, nella sala del teatro Mercadante, elegantemente addobbata, è stato commemorato il cinquantenario dell'unità d'Italia, alla presenza di S. E. il ministro Nitti, di S. E. il sottosegretario di Stato Battaglieri, di numerosi deputati e sindaci di Napoli, delle Puglie e del Mezzogiorno, del prefetto, delle autorità cittadine e di un'immensa folla.

L'on. deputato Caso pronunciò il discorso commemorativo, alla fine del quale venne entusiasticamente applaudito.

Quindi le LL. EE. il ministro Nitti e il sottosegretario Battaglieri inaugurarono il nuovo edificio delle poste e dei telegrafi. Pronunciò il discorso inaugurale il sindaco Nardone, vivamente applaudito.

Nel pomeriggio ebbe luogo un banchetto di 700 coperti, con l'intervento delle LL. EE. Nitti e Battaglieri, delle autorità, ecc., che pronunziarono applauditi discorsi.

Il disincaglio della « San Giorgio ». — Continuano febbrilmente, guidati dallo stesso on. ministro della marina, i lavori per il disincaglio della *San Giorgio*.

Ieri i maggiori sforzi furono rivolti allo alleggerimento della nave.

Malgrado l'attività impiegata il risultato riuscì alquanto inferiore a quello della giornata precedente, perchè, essendo già stati tolti i pesi che offrivano minore difficoltà di smontamento, col graduale procedere delle operazioni di sbarco le difficoltà aumentano; per quanto riguarda le artiglierie vennero sbarcati solo 2 cannoni di mm. 190 con una temporanea interruzione di servizio della mancina di tonnellate 75, per una lieve avaria avvenuta durante lo sbarco del primo cannone che si potè definitivamente riparare in tempo utile per procedere prima di sera allo sbarco del secondo.

Venne pure continuato il lavoro di suturazione delle falle a mezzo di palombari.

Al lato dritto l'imbottitura è quasi completa, mentre per il lato di sinistra deve ancora essere ultimata.

Si è proceduto all'esaurimento di circa 150 tonnellate d'acqua dai locali delle camere di lancio prodiero iniziando in pari tempo dall'interno l'ostruzione delle vie da cui si infiltra.

Analoghi lavori sono stati iniziati e disposti anche in altri grandi locali e richiederanno vari giorni per il loro svolgimento.

S. A. R. il duca di Aosta si recò a visitare la nave e fu ricevuto da S. E. il ministro della marina, il quale lo pose al corrente dello stato della nave, dei danni da essa subiti e dei lavori intrapresi. S. A. manifestò nel partire la sua soddisfazione per l'andamento dei lavori augurando che la nave possa presto galleggiare.

Nel pomeriggio anche S. E. il sottosegretario di Stato per la marina Bergamasco si recò a bordo assistendo allo sbarco di un cannone da mm. 190.

Giunse sul luogo da Spezia la R. nave *Sicilia* con a bordo tre grossi barconi pontati di notevole portata, i quali potranno essere utilmente impiegati in caso di bisogno quale mezzo ausiliario di spinta.

Il tempo si è mantenuto abbastanza buono: il mare relativamente calmo, tranne nelle ore nelle quali è agitato dall'impatto giornaliero.

Il Congresso geologico nazionale. — Il Congresso geologico nazionale promosso dalla Società geologica italiana e che avrà luogo a Lecco ed a Milano, dal 10 al 16 del prossimo settembre, assumerà una eccezionale importanza.

Hanno assicurato il loro intervento al Congresso le LL. EE. i ministri Nitti e Credaro e vi parteciperanno i professori universitari di geologia, mineralogia e paleontologia, gli ingegneri del corpo delle miniere e dell'ufficio geologico e molti altri cultori delle scienze geologiche.

Invieranno le loro rappresentanze Accademie e sodalizi scientifici e anche dall'estero interverranno parecchi dei più rinomati geologi.

Il Congresso internazionale degli studenti. — Il VII Congresso organizzato dalla mondiale *Corda Fratres*, sarà tenuto per i primi di settembre in Roma, e sarà inaugurato alla presenza di S. E. il ministro della pubblica istruzione.

Le adesioni continuano a giungere numerosissime e importanti.

Le feste avranno inizio a Torino nei giorni 29 e 30 agosto, per offrire agli ospiti la visita dell'Esposizione dell'industria e del lavoro.

Fin da ora è assicurato il lusinghiero interessamento del Municipio, della Commissione esecutiva dell'Esposizione, del Circolo artistico, della Associazione universitaria torinese e di molti altri cittadini, desiderosi di offrire un lieto soggiorno ai simpatici ospiti.

Dopo il viaggio in carovana da Torino a Roma, che avrà luogo il 31, la mattina del 1° settembre sarà solennemente aperto il Congresso.

Vi saranno numerosi festeggiamenti, gite, cerimonie diverse.

Da Roma gli studenti congressisti si recheranno a Napoli dove loro si preparano festose accoglienze.

Mostra e concorso internazionali fra pompieri a Torino. — Al palazzo del commercio all'Esposizione di Torino ebbe luogo ieri la solenne inaugurazione del XII Congresso nazionale di prevenzione ed estinzione degli incendi.

Vi intervennero le rappresentanze di quasi tutti i principali corpi di pompieri d'Italia e di parecchi esteri, le autorità civili e militari ed i consoli.

Parlarono il comm. Tacconis a nome di Torino e quale presidente della commissione ordinatrice, il cav. Icamoni per il prefetto e per il Governo, l'on. Ronchetti, che ricordò i fasti d'eroismo e di abnegazione dei pompieri nelle giornate di Messina e di Reggio, e l'avv. Goldoni, quale presidente della federazione italiana dei pompieri.

Infine, tra la commozione dei presenti, l'on. Ronchetti decorò la bandiera della federazione colla medaglia d'oro decretata da Sua Maestà il Re.

Mentre il Congresso andrà svolgendosi avrà luogo il concorso internazionale dei pompieri e la Mostra pure internazionale temporanea di materiale di precauzione incendi, estinzione e salvataggio.

I 125 corpi pompieristici italiani ed esteri che interverranno, eseguiranno interessanti manovre a tema libero ed a tema obbligato, gare di squadre e gare individuali.

La sera di domenica 20 agosto avrà luogo nello Stadium una manovra dei pompieri torinesi e della Croce Rossa, con fuochi pirotecnici e di bengala.

Il 21 agosto, ultima giornata del concorso, si svolgerà un grandioso corteo di tutti i corpi iscritti, col relativo materiale, dallo Stadium all'Esposizione, con una imponente manovra finale.

La squadra giapponese in Italia. — Ieri, verso mezzogiorno, con treno speciale da Genova giunsero a Torino l'ammiraglio Simamura e gli ufficiali delle due navi giapponesi *Kurama* e *Tone* ancorate a Genova, accompagnati dalla banda della marina giapponese.

Erano ad attenderli alla stazione i membri del Commissariato giapponese all'Esposizione, il console giapponese, il rappresentante del sindaco, il comm. Sclopis del Comitato centrale dell'Esposizione, la rappresentanza dei reduci della marina con bandiere e moltissimo pubblico.

Prestava servizio d'onore la banda del 54 fanteria.

All'entrata del treno in stazione scoppiarono vivi applausi all'indirizzo dell'ammiraglio e degli ufficiali giapponesi che ringraziavano salutando militarmente.

La musica eseguiva frattanto l'inno giapponese.

Gli ufficiali, passando tra due fitte ali di folla plaudente fino all'esterno della stazione, salirono in apposite carrozze e si recarono a visitare l'Esposizione.

Italiani all'estero. — A La Plata ebbe luogo ieri l'inaugurazione del Padiglione dell'ospedale italiano intitolato al comm. Felice Loro, che donò cinquantamila lire.

Un treno speciale partito da Buenos Aires portò a La Plata le autorità e numerosissime notabilità.

La cerimonia si svolse alla presenza dell'incaricato d'affari d'Italia, del console italiano a La Plata, del governatore della provincia e di quaranta associazioni.

Vennero pronunciati discorsi inneggianti all'unione dei popoli italiano e argentino.

Fenomeni tellurici. — Un comunicato del direttore dell'Osservatorio ximeniano di Firenze reca in data di ieri:

« Stanotte, pochi minuti dopo le ore 24, tutti gli strumenti microsismici dell'osservatorio hanno cominciato ad essere perturbati per ondulazioni sismiche provenienti da epicentro lontano.

La distanza alla quale è avvenuto questo terremoto è di circa 9000 chilometri e certamente il movimento deve essere stato molto intenso.

Tutti gli strumenti accennano concordemente a questo particolare, e i tracciati raggiungono l'ampiezza di 8 centimetri.

Non si può neppure dire in via approssimativa la località funestata, perchè mancano i caratteri indicati a tale scopo.

La durata del passaggio delle onde sismiche a Firenze accusata dai mezzi sismici è di circa tre ore.

Il prof. Stiattesi direttore dell'osservatorio di Quarto, comunica:

Stanotte, cominciando dalle 23.59, è stato qui registrato un importante terremoto avvenuto secondo le formule Stiattesi a 9400 chilometri di distanza, in direzione sud-ovest-nord-ovest.

L'ampiezza massima raggiunta dai sismografi è di 27 millimetri ».

Marina militare. — La R. nave *Etna* è partita da Portland per Pietroburgo. — La *Piemonte* è giunta a Swakopmund da dove partirà per Banana.

Marina mercantile. — Il *Regina Margherita* della Società nazionale, è partito da Napoli per Alessandria. — L'*Umbria*, della N. G. I., è giunto a Montevideo. — Il *Ravenna* della Società Italia ha proseguito da Gibilterra per Buenos Ayres.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 17. — Il Valì di Tripoli Ibrahim Pascià è stato richiamato a Costantinopoli.

A Tripoli, oltre il nuovo Valì Bekir Sami Bey, verrà mandato un nuovo comandante militare.

Bekir Sami Bey fu console generale di Turchia a Malta, fu segretario generale del vilayet di Tripoli, poi Valì a Van e da ultimo Valì a Trebisonda. L'allontanamento di Bekir Bey da quest'ultima città è stato appreso con rimpianto così dagli indigeni che dagli stranieri che vi abitano, avendo Bekir Bey saputo in pochi mesi ristabilire l'ordine nella sua provincia.

PERIM, 17. — Il vapore *Ardandearg* è qui giunto con a bordo uno dei due canotti mancanti del vapore inglese *Fifeshire*, che si arenò il 14 u. s. a 20 miglia a sud del Capo Guardafui.

Nel canotto si trovavano, e furono salvati dall'*Ardandearg*, un ufficiale e cinque uomini dell'equipaggio del *Fifeshire*.

LONDRA, 17. — Si crede che lo sciopero generale ferroviario sarà dichiarato fra qualche ora, i negoziati col Governo essendo falliti.

LONDRA, 17. — Alle ore 5.15 i ferrovieri hanno proclamato lo sciopero generale.

LONDRA, 17. — Il Comitato che esamina i conflitti operai di Londra ha approvato nel pomeriggio una risoluzione che ordina a tutti i membri del Sindacato degli scaricatori delle navi di riprendere immediatamente il lavoro.

Gli armatori di Liverpool hanno pubblicato un manifesto nel quale si offrono di cessare la serrata a certe determinate condizioni.

LEEDS, 17. — Stamane alle 8 è scoppiato lo sciopero generale su tutte le linee ferroviarie.

LONDRA, 17. — Buxton, ministro del commercio, ha presentato ai delegati dei ferrovieri, riuniti al Ministero del commercio, varie domande sulle cause del loro contegno.

I delegati hanno risposto che le Compagnie avevano violato l'accordo del 1907 che istituiva i consigli di conciliazione sia nel suo spirito che nella sua lettera, e che era impossibile ottenere soddisfazione delle loro rivendicazioni.

Il primo ministro Asquith si è allora rivolto contemporaneamente ai delegati dei ferrovieri e delle compagnie ed ha loro sottoposto la proposta di nominare una commissione reale incaricata di fare un'inchiesta sui reclami contro i consigli di conciliazione e di proporre, nel caso, miglioramenti all'accordo.

I delegati delle compagnie hanno accettato la proposta di Asquith, ma quelli dei ferrovieri l'hanno respinta.

Asquith ha rivolto qualche domanda ai delegati dei ferrovieri, indicando che il Governo rimarrebbe imparziale. Egli ha aggiunto che non voleva fare minacce, ma che non avrebbe potuto permettere che la circolazione delle ferrovie rimanesse paralizzata e che avrebbe prese le misure necessarie per impedirlo.

Poco tempo dopo la conferenza i delegati degli scioperanti hanno lanciato la parola d'ordine che dichiara lo sciopero ed invita tutti i ferrovieri a lasciare subito il loro posto.

LONDRA, 17. — *Camera dei comuni.* — Il ministro dell'interno Winston Churchill dice che le domande degli scioperanti di Londra sono una violazione dell'accordo di venerdì scorso. Queste domande, se vi si persiste, ostacoleranno ogni soluzione, ma vi è ragione di sperare che gli operai ritireranno le domande.

A Liverpool la situazione è più calma, ma gli operai del deposito di elettricità hanno ricevuto nel pomeriggio l'ordine di mettersi in sciopero, per cui la città rimarrebbe senza servizio di tramways e senza illuminazione.

Qualche incendio è avvenuto su alcune navi nei *docks*. Un incrociatore è arrivato per proteggere la navigazione.

A Manchester la situazione è assolutamente immutata.

Il cancelliere dello scacchiere, Lloyd George, annuncia che i negoziati coi ferrovieri sono stati nuovamente aperti.

Il segretario parlamentare della tesoreria annuncia a nome del Governo che dichiarerà l'urgenza domani per il bill relativo al segreto d'ufficio.

Questo bill dovrà essere votato nella seduta.

Il cancelliere dello scacchiere Lloyd George, occupandosi della crisi operaia che si è manifestata nella scorsa settimana, spiega che la commissione per la soluzione del conflitto proposta dal Governo,

la cui composizione ed il cui compito erano ben determinati, è stata respinta dalle compagnie e dai dirigenti il movimento operaio senza avere studiato completamente la questione.

Certamente la proposta non è stata ben compresa. I negoziati sono ora riaperti.

Lloyd George spera che sarà possibile condurre tali negoziati nelle poche ore che debbono precedere la effettuazione dei deliberati degli operai allo scopo di addivenire ad un'intesa.

Lloyd George rileva l'estrema difficoltà di tali negoziati ma confida che si possa trovare una soluzione soddisfacente per le due parti.

È persuaso che i lavoratori si renderanno conto degli interessi del paese e della necessità di evitare le gravi conseguenze dello sciopero.

Ramsay Macdonald dice che, dopo le spiegazioni date dal cancelliere dello scacchiere, vi è la possibilità di riprendere i negoziati. (Applausi).

LIVERPOOL, 17. — La plebaglia continua a fermare le vetture tramviarie e a romperne i vetri, e ad assalire i garzoni dei fornai che portano il pane.

DERBY, 17. — Gli scioperanti hanno tirato sassi contro gli agenti di polizia che scortavano i convogli di carne al deposito frigorifero.

La polizia ha fatto delle cariche. È stato operato un arresto.

Un ferito è stato trasportato all'ospedale.

HUDDERSFIELD, 17. — In seguito allo sciopero dei deviatori non è arrivato stamane da Manchester, dopo le nove del mattino, alcun treno. Le linee sono bloccate tra Stalybridge e Manchester. Il servizio è stato sospeso per quattro ore tra Marsden e Stalybridge.

LONDRA, 17. — I ferrovieri hanno dato stasera il preavviso dello sciopero.

Gruppi di scioperanti stazionano già nei dintorni della stazione di Eusson.

ISCHL, 17. — La notizia recata dai giornali di un incidente che sarebbe capitato all'Imperatore Francesco Giuseppe mentre si recava a caccia, e secondo la quale i cavalli della carrozza si sarebbero adombrati mettendo in pericolo la vita dell'Imperatore, è completamente infondata.

LONDRA, 17. — I barcaiuoli del Tamigi si metteranno in sciopero domani.

Si annuncia che martedì riceveranno ordine di far sciopero i lavoratori dell'industria dei trasporti di tutto il Regno Unito.

LONDRA, 17. — Il partito del lavoro ha votato un ordine del giorno che approva la condotta dei ferrovieri e condanna il Governo per non aver fatto pressioni tali sulle compagnie da obbligarle ad accogliere i reclami del personale.

LONDRA, 17. — *Camera dei lordi.* — Lord Haldane spiega che il bill relativo al segreto d'ufficio metterà il Governo in grado di agire contro gli svelatori dei segreti e le persone sospette nel caso in cui non è possibile ciò colla legislazione attuale.

LIVERPOOL, 17. — La direzione delle officine dell'energia elettrica ha tolto, nella serata, la luce elettrica ad un certo numero di consumatori privati, ciò che causa molti inconvenienti.

I giornali hanno dovuto diminuire la tiratura delle loro edizioni.

Si spera che la illuminazione delle strade venga mantenuta, altrimenti la città potrebbe essere scena di saccheggi.

Finora tutte le vie sono illuminate.

I trams fanno servizio ridotto.

La decisione degli armatori di far cessare la serrata che colpisce ventiseimila lavoratori dei bacini, fa rinascere la speranza di una prossima soluzione

LONDRA, 17. — Alle ore 10 di sera si affermava che i negoziati coi ferrovieri andavano a riaprirsi.

Non trattandosi più di una delle solite Commissioni Reali d'inchiesta colle procedure e le lentezze tradizionali, i delegati dei ferrovieri prendono nuovamente in considerazione la proposta del Governo relativa alla nomina di una Commissione d'inchiesta.

LONDRA, 18. — *Camera dei comuni.* — (Continuazione). — Il cancelliere dello scacchiere, Lloyd George, dichiara che la commissione proposta dal Governo, se sarà accettata, siederà ogni giorno, cominciando a funzionare lunedì. È necessario agire prontamente. Se i lavoratori non saranno soddisfatti delle conclusioni della commissione, essi potranno sempre ricorrere allo sciopero.

LONDRA, 18. — Il capo della polizia di Londra ha fatto affiggere un appello col quale invita gli uomini che abbiano finito i 21 anni, nel caso in cui la situazione si aggravasse, ad arruolarsi come speciali ufficiali di polizia con un servizio di otto ore al giorno, ma con possibilità di un servizio più lungo secondo le circostanze.

Essi sarebbero impiegati quanto più è possibile in prossimità del loro domicilio.

A Blackburn i ferrovieri hanno cessato il lavoro ed hanno abbandonato la stazione in mezzo a calorose ovazioni. Tuttavia la circolazione dei treni è continuata in modo soddisfacente.

I ferrovieri hanno votato una protesta contro l'impiego delle truppe.

A Bristol 400 ferrovieri della stazione merci della Midland Railway, stamane dovevano scioperare; ma la Compagnia ha fatto affiggere un manifesto nel quale si dichiara che essi saranno sostituiti: i ferrovieri in seguito a ciò sono rientrati nella stazione, accettando l'abrogazione del minacciato provvedimento.

Lo sciopero continua nelle stazioni mercantili della Great Western i cui vagoni sono messi all'indice.

A Swansea la circolazione è arrestata; sulle linee del Rhondda e di Swansea Bay la maggioranza dei ferrovieri della Nidland hanno imitato quelli della Great Western.

A Neatts i ferrovieri della Great Western hanno ripreso il lavoro.

LONDRA, 18. — Le dichiarazioni del cancelliere dello scacchiere, Lloyd George, alla Camera dei comuni, hanno prodotto un grande sollievo, perchè significano che lo sciopero generale è escluso per qualche tempo, se non definitivamente.

Gli scioperi dei ferrovieri continueranno ancora qualche tempo su diversi punti delle provincie, ma il movimento cesserà gradualmente.

Si fa un grande sforzo per studiare le rivendicazioni dei lavoratori e dar loro soddisfazione.

LIVERPOOL, 18. — La polizia e le truppe sorvegliano le stazioni. Tre incrociatori arriveranno stasera a Mersey.

La città durante la notte è stata per qualche tempo immersa in una assoluta oscurità.

L'Ufficio centrale del telegrafo ha lavorato alla luce di candele. Poi l'elettricità è stata ristabilita, salvo che per i trams.

Tutti gli spacci di bevande dovranno chiudersi alle 2 del pomeriggio, fino a nuovo ordine.

NOTIZIE VARIE

Il commercio argentino. — Il locale consolato argentino di Trieste, comunica al *Piccolo* i risultati del commercio argentino nel primo semestre 1911.

In quest'epoca il valore delle esportazioni della repubblica argentina fu di pesos oro 197,537,329, pari a 987,686,645 franchi, con un aumento in confronto al periodo corrispondente del 1910 di pesos oro 3,278,929 ossia di franchi 16,400,000.

Se l'incremento del commercio argentino di esportazione continuerà nella stessa proporzione anche nel secondo semestre si avrà per il 1911 un aumento complessivo di circa 32,500,000 franchi.

Il cattivo raccolto in Russia. — Si ha da Pietroburgo che nei governatorati di Orenburg, Perm, Samara, Saratow, Simbirsk,

Tobolsk, Ufa e nei territori di Akmollinsk, Turgai e Uralsk i raccolti sono andati completamente distrutti.

Il Ministero del commercio ha diretto una circolare a tutti i comitati di Borsa, in cui invita gli esportatori di granaglie ad essere molto prudenti nelle vendite per non esaurire gli « stocks ».

Una riforma monetaria in Cina. — Da Bruxelles, scrivono, che il Governo cinese progetta una riforma della sua costituzione monetaria, in modo da eliminare l'eccessivo contingente di monete di rame.

I pagamenti si faranno in argento, in « Iuan », che per titolo e peso corrisponde al dollaro messicano. Il « Jen » subentrerà in luogo del « Tall ». Il « Jen » sarà coniato esclusivamente a Pechino.

Indipendentemente da questa riforma, che sarà attuata in pochi mesi, si cercherebbe d'introdurre la valuta aurea.

Importazione dei tessuti nell'Africa portoghese. — I tessuti importati nella colonia portoghese di Mozambico, nell'Africa orientale, sono probabilmente, secondo il *Board of Trade Journal*, per quasi il 75 per cento, di manifattura inglese.

Si dice probabilmente, poichè bisogna tener presente che il grosso della merce venendo nazionalizzato in Portogallo e figurando nelle statistiche come prodotto di esportazione nazionale, non si può calcolare esattamente quanto spetti alla cifra esatta di produzione, del Portogallo e dell'Inghilterra.

Il processo di nazionalizzazione viene effettuato finchè la nave che trasporta gli articoli si trova nel Tago.

Viene a tal'uopo solamente pagata una piccola tassa di circa fr. 14.50 per bastimento.

Le merci poi, al loro arrivo, godono di una riduzione del 20 per cento della tariffa doganale ordinaria.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

17 agosto 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	755 04.
Termometro centigrado al nord	30 0.
Tensione del vapore, in mm.	14 37.
Umidità relativa a mezzodì	46.
Vento a mezzodì	N.
Velocità in km.	5.
Stato del cielo a mezzodì	1[2 nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 30 2. / minimo 19 2.
Pioggia, in mm.	—

17 agosto 1911.

In Europa: pressione massima di 763 sul nord della Francia, minima di 747 sul Golfo di Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque e fino a 5 mm. sulla valle Padana; temperatura stazionaria e relativamente mite; piogge e temporali sull'Italia meridionale.

Barometro: massimo 761 sulle Alpi e Sicilia orientale, minimo 758 sull'Umbria.

Probabilità: venti di est lungo il versante alpino, libeccio moderato sul mare di Napoli, venti forti di maestro tra la Sardegna e la Sicilia. Adriatico e Tirreno mossi o agitati. Cielo vario. Ancora temporali.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 17 agosto 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	29 6	24 2
Genova	sereno	calmo	30 0	24 0
Spezia	sereno	calmo	30 9	20 0
Cuneo	3/4 coperto	—	30 6	20 0
Torino	sereno	—	28 8	19 5
Alessandria	coperto	—	33 8	19 7
Novara	sereno	—	33 5	18 0
Domodossola	sereno	—	33 2	12 7
Pavia	sereno	—	32 9	17 9
Milano	sereno	—	32 8	21 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	27 8	19 5
Brescia	sereno	—	30 4	19 5
Cremona	3/4 coperto	—	31 5	20 8
Mantova	3/4 coperto	—	29 6	18 8
Verona	1/4 coperto	—	29 6	20 4
Belluno	1/2 coperto	—	23 5	16 0
Udine	sereno	—	29 0	18 6
Treviso	sereno	—	28 8	19 2
Venezia	1/4 coperto	mosso	27 4	20 3
Padova	1/2 coperto	—	26 8	19 5
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	1/4 coperto	—	29 2	19 2
Parma	1/2 coperto	—	30 2	20 6
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	29 7	20 2
Modena	3/4 coperto	—	29 4	19 9
Ferrara	1/4 coperto	—	28 9	18 5
Bologna	coperto	—	29 7	21 8
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	3/4 coperto	—	22 2	18 8
Pesaro	coperto	legg. mosso	28 0	18 3
Ancona	3/4 coperto	calmo	27 2	13 4
Urbino	coperto	—	26 8	17 4
Macerata	coperto	—	26 7	20 8
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	26 5	18 2
Camerino	sereno	—	25 5	18 5
Lucca	1/4 coperto	—	29 3	19 2
Pisa	sereno	—	30 4	16 9
Livorno	sereno	calmo	30 0	21 4
Firenze	3/4 coperto	—	30 7	19 0
Arezzo	sereno	—	29 6	17 6
Siena	1/4 coperto	—	28 1	19 0
Grosseto	1/4 coperto	—	31 5	19 3
Roma	sereno	—	30 7	19 2
Teramo	1/2 coperto	—	26 6	16 1
Chieti	1/2 coperto	—	22 0	16 0
Aquila	sereno	—	26 9	15 7
Agnone	sereno	—	25 1	15 2
Foggia	3/4 coperto	—	31 9	17 0
Bari	1/4 coperto	calmo	27 5	19 8
Lecce	3/4 coperto	—	31 2	21 0
Caserta	1/4 coperto	—	31 7	18 2
Napoli	sereno	calmo	27 3	20 3
Benevento	sereno	—	28 5	17 4
Avellino	1/2 coperto	—	26 0	17 2
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	24 5	15 1
Cosenza	1/2 coperto	—	30 0	19 0
Tiriolo	coperto	—	28 5	17 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	agitato	30 2	25 9
Palermo	1/4 coperto	calmo	32 5	21 1
Porto Empedocle	sereno	calmo	29 0	23 3
Caltanissetta	coperto	—	27 0	19 0
Messina	coperto	calmo	31 6	22 7
Catania	coperto	calmo	30 8	22 0
Siracusa	3/4 coperto	calmo	29 5	20 2
Cagliari	sereno	mosso	32 5	16 0
Sassari	1/4 coperto	—	28 2	20 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*